

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

959^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2006

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-87

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 89-133

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 135-174

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		CIRAMI (UDC)	Pag. 73
		TIRELLI (LP)	74
		ZICCONI (FI)	75
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		Verifiche del numero legale	4, 6, 9 e <i>passim</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 1	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	5, 8, 9 e <i>passim</i>
PARLAMENTO		Discussione e approvazione:	
Annunzio di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati	1	(3760) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
SUI LAVORI DEL SENATO		BIANCONI (FI), relatrice	76, 77
PRESIDENTE	2	COTA, sottosegretario di Stato per le attività produttive	77
SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE SEVERINO CITARISTI		DE PETRIS (Verdi-Un)	77, 78
PRESIDENTE	2, 3	BAIO DOSSI (Mar-DL-U)	79
D'ONOFRIO (UDC)	2, 3	BARATELLA (DS-U)	81, 83
DISEGNI DI LEGGE		TATÒ (AN)	84
Seguito della discussione e approvazione:		SODANO Tommaso (Misto-RC)	84
(3600/bis) Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2006	85
MANZIONE (Mar-DL-U)	3, 4, 5 e <i>passim</i>	<i>ALLEGATO A</i>	
CENTARO (FI), relatore	16, 18, 26 e <i>passim</i>	DISEGNO DI LEGGE N. 3600/bis	
GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia	16, 18, 26 e <i>passim</i>	Articolo 1 ed emendamento 1.23 e seguenti	89
CAVALLARO (Mar-DL-U)	28, 40, 41 e <i>passim</i>	Articolo 2 ed emendamenti	95
* CALVI (DS-U)	30, 31, 32 e <i>passim</i>	Articolo 3 ed emendamenti	97
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	34, 35, 36 e <i>passim</i>	Articolo 4 ed emendamenti	100
MARITATI (DS-U)	49	Articolo 5 ed emendamenti	103
ZANCAN (Verdi-Un)	58, 67	Articolo 6 ed emendamenti	105
BOBBIO Luigi (AN)	71	Articolo 7 ed emendamenti	106
		Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7	108

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Articolo 8 ed emendamenti	Pag. 109	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUA-	
Articolo 9 ed emendamenti	113	TE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . .	Pag. 148
Articolo 10 ed emendamenti	114	CONGEDI E MISSIONI	167
DISEGNO DI LEGGE N. 3760:		DISEGNI DI LEGGE	
Ordine del giorno	120	Annunzio di presentazione	167
Articolo 1 e modificazioni apportate in sede di conversione	121	Ritiro	167
Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3:		GOVERNO	
Articolo 1 ed emendamento	122	Trasmissione di atti per il parere	167
Articolo 2	123	Trasmissione di atti e documenti	168
Articolo 3 ed emendamenti	124	AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCOR-	
Articolo 4	125	RENZA E DEL MERCATO	
Articolo 5 ed emendamenti	125	Trasmissione di documenti	170
Articoli da 6 a 13	129	GARANTE DEL CONTRIBUENTE	
<i>ALLEGATO B</i>		Trasmissione di documenti	170
INTERVENTI		CONSIGLI REGIONALI	
Relazione orale della senatrice Bianconi sul disegno di legge n. 3760	135	Trasmissione di voti	170
Relazione orale del senatore Mugnai sul dise- gno di legge n. 3760	138	INTERROGAZIONI	
Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice De Petris sul disegno di legge 3760	141	Annunzio	84
Dichiarazione di voto del senatore Tatò sul di- segno di legge n. 3760	144	Interrogazioni	171
Dichiarazione di voto del senatore Sodano Tommaso sul disegno di legge n. 3760	145		
		<hr/>	
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 17.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana dell'8 febbraio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,10 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, annunzio

PRESIDENTE. Dà lettura del decreto di scioglimento delle Camere emanato dal Presidente della Repubblica in data 11 febbraio, in conseguenza del quale l'attività legislativa dell'Assemblea e delle Commissioni sarà limitata all'esame di atti dovuti, quali i disegni di legge di conversione di decreti-legge, i disegni di legge rinviati dal Capo dello Stato, gli atti connessi ad adempimenti internazionali comunitari. Potranno inoltre svolgersi, in sede di Commissione, le procedure per i pareri parlamentari sugli atti del Governo. Il sindacato ispettivo si eserciterà attraverso interrogazioni a risposta scritta. Per quanto riguarda le indagini conoscitive e le inchieste parlamentari, le Commissioni potranno riunirsi al solo fine di rendere esplicite le conclusioni dell'attività svolta prima dello sciogli-

mento. Rimane esclusa qualunque ulteriore attività di rilievo esterno, anche se prevista nei programmi già approvati. Infine, il regime di *prorogatio* del Senato consente nelle varie sedi l'adempimento degli atti relativi agli *interna corporis* dell'Assemblea.

Sulla scomparsa del senatore Severino Citaristi

D'ONOFRIO (*UDC*). Ricorda la figura del senatore Severino Citaristi, recentemente scomparso, sottolineandone il valore emblematico di un'epoca storica sotto il profilo del finanziamento dei partiti politici nonché l'alto prezzo personale pagato alla giustizia per l'assunzione di responsabilità di carattere collettivo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio che ha già rappresentato alla famiglia del senatore Citaristi.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3600/bis) Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni nuovamente apportate dalla Camera dei deputati, ricordando che nella seduta del 10 febbraio ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Previe verifiche del numero legale, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 1.23 e 1.24.

PRESIDENTE. A seguito della richiesta di votazione nominale elettronica dell'emendamento 1.25 (testo corretto), chiesta dal senatore MANZIONE (*Mar-DL-U*), sospende la seduta in attesa del decorso del termine di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 17,17, è ripresa alle ore 17,30.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 1.25 (testo corretto). Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MANZIONE, sono respinti gli emendamenti 1.26 e 1.27.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). La norma che consente al pubblico ministero di impugnare una sentenza di proscioglimento soltanto nel caso in

cui emergano nuove prove non ristabilisce la condizione di parità tra le parti. La reale finalità della legge è tradita dalla norma transitoria che prevede l'inammissibilità dell'appello contro le sentenze di proscioglimento già intervenute.

Con successive votazioni nominali, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 1.28 e 1.29.

MANZIONE (Mar-DL-U). Dovrebbe indurre a riflettere la circostanza che nell'ultima legislatura il numero di leggi rinviate dal Presidente della Repubblica alle Camere per una nuova deliberazione è raddoppiato rispetto alla legislatura precedente.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 1.30, 1.31, 1.32 e 1.37 (identico all'emendamento 1.38). Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore MANZIONE, è respinto l'emendamento 1.33 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 1.34 e 1.35).

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 1.36 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.15.

MANZIONE (Mar-DL-U). Non merita l'appellativo di riforma un provvedimento che lede la parità tra accusa e difesa, limita l'obbligatorietà dell'azione penale, indebolisce le parti civili e provoca effetti devastanti sulla durata dei processi.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 1.39 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.40) e 1.43. Con verifica del numero legale, chiesta sempre dal senatore MANZIONE, è respinto l'emendamento 1.41. Il Senato respinge altresì l'emendamento 1.44.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 1.42 è ritirato.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti, da intendersi illustrati.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in esame perché contrastano con il principio fondante della riforma.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide il parere del relatore.

Con distinte votazioni elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2 (sostanzialmente identico all'emendamento 2.3). Previa verifica del numero legale, sempre chiesta dal senatore MANZIONE, è respinto l'emendamento 2.4 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.8). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti, da intendersi illustrati.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide il parere del relatore.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 3.1 (identico all'emendamento 3.2), 3.3, 3.7 e 3.13. Previa distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.14. Il Senato approva quindi l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti, da intendersi illustrati.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario sulle proposte di modifica perché l'attuale formulazione dell'articolo salvaguarda la posizione delle vittime del reato.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), respinge l'emendamento 4.1. Previa distinte verifiche del numero legale, chieste sempre dal senatore Manzione, sono respinti gli emendamenti 4.3 e 4.4. Risultano altresì respinti gli emendamenti 4.2 e 4.5.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Il suo Gruppo è contrario agli emendamenti 4.6 (testo corretto) e 4.8, di cui chiede la votazione elettronica, e in generale al provvedimento, destinato ad essere tacciato di incostituzionalità nel giudizio della Suprema corte. Infatti, viene introdotto un disequilibrio al sistema delle impugnazioni in violazione del principio di parità tra le parti processuali sancito dall'articolo 111 della Costituzione, pericoloso non solo perché le sentenze penali in Italia non sono emesse da giurie bensì da un magistrato, il cui operato è opportuno sia sottoposto ad un

controllo di merito, ma anche per la vigenza del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale cui deve ispirarsi l'attività del pubblico ministero.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 4.6 (testo corretto) identico al 4.8. Con votazione preceduta da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CALVI (DS-U), sono respinti gli emendamenti 4.11 e 4.12 (identico al 4.13). Respinti anche gli emendamenti 4.9 e 4.10, mentre è approvato l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CALVI (DS-U). Ribadisce le ragioni della contrarietà al provvedimento, che riguarda uno specifico processo in corso concernente il Presidente del Consiglio. Al di là della formula puramente declaratoria e di dubbia efficacia secondo la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, resta il problema del caso in cui i dubbi sulla colpevolezza o sull'innocenza permangono e l'imputato magari viene prosciolto per una intervenuta prescrizione. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

CENTARO, *relatore*. Nel rilevare che la disciplina responsabilizza maggiormente i magistrati nella concessione delle circostanze attenuanti o delle aggravanti, esprime il parere contrario a tutti gli emendamenti.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.5 e 5.6. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dallo stesso senatore DALLA CHIESA, sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.4 ed è approvato l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme al relatore.

Con distinte votazioni precedute da verifiche del numero legale, chieste dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2. Con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore DALLA CHIESA, è respinto l'emendamento 6.3. È quindi approvato l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

CENTARO, *relatore*. E' contrario.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con successive votazioni precedute da verifiche del numero legale, chieste dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.3 (identico al 7.4). Sono respinti gli emendamenti 7.2, 7.5 (identico al 7.6) e 7.7. Con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore CAVALLARO, è approvato l'articolo 7. E' infine respinto l'emendamento 7.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 8.4, 8.10 e 8.9. Sono quindi respinti gli emendamenti 8.1 (identico all'8.2), 8.3, 8.5, 8.6 (identico all'8.7 e all'8.8), 8.11, 8.12 (identico all'8.13) e 8.17. Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono altresì respinti gli emendamenti 8.14 (sostanzialmente identico all'8.16), 8.15 e 8.18 (identico all'emendamento 8.19).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Le modifiche previste dall'articolo 8 modificano il ruolo e la funzione della Corte di cassazione trasformandola, in violazione dell'articolo 111 della Costituzione, da giudice di legittimità a giudice di merito e rischiando così di appesantirne eccessivamente l'attività. Di fronte all'atteggiamento di chiusura della maggioranza, che si dimostra ancora una volta incapace di ascoltare, sarà la Corte costituzionale a giudicare i vizi di una riforma di parte.

MARITATI (*DS-U*). La maggioranza non è riuscita a contrapporre argomentazioni ragionevoli ai rilievi di costituzionalità formulati dal Presidente della Repubblica. Il provvedimento appesantisce la macchina giudiziaria e, toccando equilibri che con difficoltà si erano trovati nel tempo, rischia di compromettere l'attività della Corte di cassazione. Inoltre, in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, introduce elementi di disparità nel rapporto tra le parti processuali. Pertanto il voto sull'articolo, oltre che sull'intero provvedimento, sarà contrario.

Con votazione preceduta da verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, da intendersi illustrati.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si conforma al parere del relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.4. Il Senato respinge l'emendamento 9.2 (identico all'emendamento 9.3). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE, il Senato approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). In considerazione della scarsa propensione dei senatori della maggioranza ad intervenire nel merito di una legge rinviata alle Camere dal Capo dello Stato, forse il ministro Castelli o il relatore potranno evidenziare le motivazioni del regime transitorio che si vuole introdurre con l'articolo 10. (*Reiterate proteste dai banchi della maggioranza. Il senatore Petrini viene richiamato all'ordine dal Presidente. Proteste del senatore Garraffa*). Ritenendo che la conduzione dei lavori da parte della Presidenza non garantisca la possibilità di proseguire l'intervento, rinuncia ad ulteriori argomentazioni. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-Rnp. Proteste dai banchi della maggioranza*).

CENTARO, *relatore*. La norma transitoria si applica a processi pendenti, in cui le parti hanno comunque potuto esplicitare al massimo la loro capacità di impugnazione. È sempre possibile, poi, ricorrere all'istituto della revisione, ai sensi dell'articolo 630 del codice di procedura penale. Esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere contrario.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 10.1 (identico all'emendamento 10.2).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il Presidente del Consiglio ha manifestato pubblicamente il suo interesse verso la norma di cui all'articolo 10, il cui scopo è di rendere inammissibile *a posteriori* l'impugnazione già legittimamente dichiarata ammissibile. È pertanto favorevole all'emendamento 10.3 (*Proteste e commenti dai Gruppi FI, LP e UDC*).

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 10.3, 10.9, 10.13, 10.14 prima parte (con preclusione della restante parte e del 10.15), 10.16, 10.18 e 10.23. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 10.4. Sempre previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 10.7 (sostanzialmente identico al 10.8), 10.10 (sostanzialmente identico agli emendamenti 10.11 e 10.12), 10.17, 10.21 e 10.25 (identico al 10.26). Con distinte votazioni elettroniche, chieste dal senatore DALLA CHIESA, sono respinti gli emendamenti 10.5 (identico al 10.6), 10.19, 10.20, 10.22 e 10.24 ed è approvato l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

ZANCAN (*Verdi-Un*). La sua parte politica manifesta con un nuovo voto contrario il giudizio fortemente negativo sul testo modificato dalla Camera, denunciando in particolare i guasti provocati ad un equilibrato esercizio della funzione giudiziaria dalle norme che limitano la possibilità per il pubblico ministero di ricorrere in appello e che mutano le funzioni proprie della Cassazione, ma soprattutto da quelle che indeboliscono ulteriormente la parte civile negando la possibilità di ottenere piena giustizia. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). La Margherita voterà contro l'ultima forzatura operata dal centrodestra al sistema giudiziario, addirittura dopo lo scioglimento delle Camere per favorire ancora una volta il Presidente del Consiglio, stabilendo una generalizzata inappellabilità delle sentenze di proscioglimento a prescindere dalle motivazioni. Nonostante i rilievi segnalati dal Presidente della Repubblica, il provvedimento mantiene intatti i profili di incostituzionalità con riguardo in particolare al mutamento delle funzioni proprie della Corte di cassazione. Né pare sufficiente a riequilibrare i rapporti tra le parti l'intervenuta possibilità di impugnare la sentenza ai fini dell'azione di risarcimento perché nega in ogni caso alle parti civili la possibilità di ottenere giustizia contro una sentenza iniqua. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

Presidenza del vice presidente DINI

CALVI (*DS-U*). La maggioranza afferma ancora una volta la propria supremazia parlamentare per realizzare una nuova violazione di regole nell'obiettivo di imporre una legge che sacrifica l'interesse generale per favorire alcune persone eccellenti. Tale intento è stato il filo conduttore di tutta l'azione politica della maggioranza in materia di giustizia nel corso della legislatura. Si sono infatti palesemente contrapposte due filosofie del diritto, quella del centrodestra anacronisticamente tesa a piegare la giustizia agli interessi del più forte in nome di un presunto realismo politico, l'altra – quella sostenuta dal centrosinistra – volta ad affermare con vigore il principio di legalità e il primato della legge nell'interesse dei cittadini. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un. Congratulazioni*).

BOBBIO Luigi (*AN*). Alleanza Nazionale conferma il voto favorevole al disegno di legge, nuovo importante tassello nel sistema di riforme in materia di giustizia, che conforma il sistema alle indicazioni europee con riguardo all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Le preoccupazioni manifestate del Presidente della Repubblica sono da considerare alla stregua di valutazioni di opportunità non condivisibili nel merito. Il provvedimento infatti non determina alcun mutamento di funzioni da parte della Corte di cassazione, chiamata ad una valutazione di legittimità anche in caso di motivazione mancante o contraddittoria, né si realizza alcuna asimmetria tra le parti laddove il principio dell'uguaglianza è assicurato dalla terzietà del giudice. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CIRAMI (*UDC*). Dichiaro il voto favorevole della sua parte politica al provvedimento, sottolineando come, con grande sensibilità politica, la maggioranza abbia offerto un riconoscimento ai rilievi formulati dal Presidente della Repubblica. Il disegno di legge afferma il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento in primo grado, con ciò limitando opportunamente i rischi di travalicamento del pubblico ministero dalle proprie funzioni investigative. (*Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni*).

TIRELLI (*LP*). Il Gruppo voterà a favore del disegno di legge che, in linea con le riforme operate dal centrodestra in materia di giustizia, offre maggiori garanzie ai cittadini procedendo ad un opportuno riequilibrio di poteri. Il centrosinistra preferisce ancora una volta gridare allo scandalo e paventare rischi inesistenti pur di disconoscere la validità delle riforme operate tese ad offrire ai cittadini un sistema di garanzie più equo e a

porre un freno allo strapotere della magistratura e in particolare dei pubblici ministeri. (*Applausi dal Gruppo LP*).

ZICCONE (*FI*). Il Gruppo Forza Italia voterà a favore di una giusta riforma del sistema delle impugnazioni, contro la quale l'opposizione ha lanciato invettive anziché svolgere argomentazioni. Accogliendo parzialmente i suggerimenti del Presidente della Repubblica, il nuovo testo consente di eliminare alcuni inconvenienti che non attengono comunque alla congruità con le disposizioni costituzionali. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP). (Alcuni senatori dell'opposizione espongono disegni che, per disposizione del Presidente, sono ritirati dagli assistenti parlamentari).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3760) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Mugnai e la senatrice Bianconi a consegnare i testi scritti della relazione, che sono pubblicati in allegato al Resoconto della seduta (*v. Allegato A*). Avendo rinunciato ad intervenire tutti gli iscritti in discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, dà lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio. (*v. Resoconto stenografico*). Passa quindi all'esame dell'ordine del giorno G1, presentato dalle Commissioni riunite, da intendersi illustrato.

COTA, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Accoglie l'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Procede all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Gli emendamenti presentati riguardano il delicato tema della brevettabilità della materia vivente e intendono preservare specie vegetali che rivestono un ruolo importante nell'alimentazione umana.

BIANCONI, *relatrice*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

COTA, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Condivide il parere della relatrice.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 1.100, 3.100, 3.101, 3.102, 5.100, 5.101, 5.102 e 5.103.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Il Gruppo voterà contro un provvedimento che, lasciando irrisolti problemi concernenti la biopirateria e la brevettabilità delle specie vegetali, non garantisce adeguatamente il rispetto dei diritti genetici e non tutela sufficientemente la biodiversità. Allega la restante parte della dichiarazione di voto. (*v. Allegato B*).

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Il Gruppo della Margherita, che aderisce al principio di precauzione, si asterrà nella votazione finale. Costituendo un incentivo per la ricerca, i brevetti svolgono un ruolo strategico nello sviluppo e nella competitività, ma il rispetto e l'integrità delle persone non possono essere subordinati ad interessi economici. La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche solleva problemi etici, legati alla possibilità di eludere il divieto di brevettabilità di sequenze genetiche, e pone il problema sociale di una distribuzione ineguale delle risorse che penalizza i Paesi più poveri. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

BARATELLA (*DS-U*). Il provvedimento prevede un'ennesima delega al Governo, in materia di brevettabilità delle biotecnologie, una normativa che si trascina dal 2002 e su cui si è lungo cercato di mediare tra le divergenti posizioni emerse all'interno del Governo, tra gli schieramenti e le forze politiche e nei due rami del Parlamento. Il semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea è trascorso inutilmente sotto il profilo della possibilità di ridiscutere la direttiva europea oggi recepita, soprattutto in materia di garanzia per i prodotti DOP e IGP o di particolare valore per i singoli Paesi membri; il provvedimento risulta altresì incompleto per quanto riguarda la compatibilità tra ricerca e brevetto, il contrasto alla pirateria genetica e alla legittimazione dell'appropriazione tramite brevetto di quanto è disponibile in natura, soprattutto in danno dei Paesi poveri, nonché l'influenza della globalizzazione su tali temi. Tuttavia, anche in considerazione dell'azzeramento dei fondi per la ricerca pubblica e dei tagli operati dall'attuale Governo e data la rilevanza della materia, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo. (*Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni*).

TATÒ (*AN*). Consegna il testo scritto della dichiarazione di voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento, che sopperisce al mancato re-

cepimento della direttiva del 1998 da parte del precedente Esecutivo. (v. *Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Consegna il testo scritto della dichiarazione di voto contrario. (v. *Allegato B*).

Il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1.

PRESIDENTE. Dà annuncio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 15 febbraio.

La seduta termina alle ore 20,07.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).
Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGALIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del pomeriggio dell'8 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 17,10*).

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, annunzio

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare un attimo di silenzio, perché devo dare una comunicazione, che direi solenne, in ordine allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, è pervenuto il seguente decreto:

«Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 88 della Costituzione;

SENTITI i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

DECRETA:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 11 febbraio 2006

F.to Carlo CIAMPI

Silvio BERLUSCONI».

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per effetto dello scioglimento delle Camere, l'attività legislativa dell'Assemblea e delle Commissioni, secondo la prassi parlamentare, sarà limitata all'esame di atti dovuti, quali i disegni di legge di conversione di decreti-legge, i disegni di legge rinviati dal Capo dello Stato, gli atti connessi ad adempimenti internazionali e comunitari.

Potranno inoltre svolgersi, in sede di Commissione, le procedure per i pareri parlamentari sugli atti del Governo.

Il sindacato ispettivo si eserciterà attraverso interrogazioni a risposta scritta.

Per quanto riguarda le indagini conoscitive e le inchieste parlamentari, le Commissioni potranno riunirsi al solo fine di rendere esplicite le conclusioni dell'attività svolta prima dello scioglimento. Rimane esclusa qualunque ulteriore attività di rilievo esterno, anche se prevista nei programmi già approvati.

Infine, il regime di *prorogatio* del Senato consente nelle varie sedi l'adempimento di atti relativi agli *interna corporis* dell'Assemblea.

Sulla scomparsa del senatore Severino Citaristi

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, intervengo per un gesto che ritengo doveroso.

Qualche giorno fa, ha cessato di vivere un nostro collega, l'ex senatore Severino Citaristi. Ritengo doveroso, da parte mia, ricordare il collega scomparso per una ragione molto particolare. Severino Citaristi ha rappresentato, per molti anni, emblematicamente, quella che è stata per il nostro Paese una modalità di finanziamento delle attività dei partiti, svolte per l'esercizio delle funzioni politiche ad essi affidate dalla Costituzione, ritenuta non conforme all'ordinamento giuridico vigente.

Desidero rendere, ancora una volta, omaggio alla memoria di Citaristi perché mai una sola volta, a mia memoria (sono stato per due anni commissario del partito della Democrazia Cristiana a Roma, quando Citaristi ne era segretario amministrativo), mai una volta ripeto, alcuno di noi ha avuto soltanto il sospetto che egli potesse essersi arricchito personalmente.

È stata una persona che sostanzialmente ha pagato per tutti noi. Da questo punto di vista, voglio esprimergli la mia gratitudine anche in questo momento in cui non c'è più. Siamo grati per il fatto che ha assunto su di sé una responsabilità forse giuridicamente ineccepibile, ma che politicamente riguardava tutti noi e ha riguardato la democrazia italiana. Per questo desidero rendere omaggio a Citaristi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, personalmente avevo già provveduto a inviare le mie condoglianze alla famiglia per la scomparsa del senatore Citaristi. Mi associo comunque alle parole di cordoglio da lei pronunziate.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3600/bis) Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3600/bis, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 20 gennaio 2006 per una nuova deliberazione.

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Ricordo che nella seduta del 10 febbraio ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche per rifarmi alle parole da lei pronunciate poco fa (noi stavamo commentando un po' rumorosamente il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere), proprio per quel rispetto che lei invocava, ritengo sia corretto, prima di procedere alla votazione degli emendamenti che sono prodromici all'approvazione di un disegno di legge che è stato oggetto di un messaggio del Capo dello Stato, verificare la presenza del numero legale, per testimoniare la volontà concreta di questa Assemblea.

Chiedo pertanto a dodici colleghi di appoggiare la mia richiesta.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25 (testo corretto).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 17,30.

(La seduta, sospesa alle ore 17,17, è ripresa alle ore 17,30).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.25 (testo corretto), presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, stiamo votando gli emendamenti all'articolo 1, che rappresenta uno dei punti maggiormente gravati dal messaggio del Capo dello Stato con osservazioni specifiche.

In particolare, il Capo dello Stato, con il messaggio trasmesso alle Camere il 20 gennaio 2006, ha osservato che teoricamente è evidente che appare possibile modificare complessivamente il sistema delle impugnazioni, ma che bisogna farlo mantenendo un carattere organico ed evitando asimmetrie; quelle asimmetrie – sottolinea il Capo dello Stato – tra accusa e difesa che devono essere, ove esistenti, costituzionalmente compatibili, mentre non è costituzionalmente garantibile una asimmetria che travalichi i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, secondo cui ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità.

È evidente che limitare la possibilità di impugnazione da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento determina un'asimmetria che comporta una violazione dell'articolo 111 della Costituzione.

La modifica introdotta dalla Camera dei deputati non serve assolutamente a ristabilire una simmetria, giacché prevede, solamente in limitati casi, la possibilità di impugnare le sentenze di proscioglimento in presenza di nuove prove decisive.

Questa è la novità introdotta, con il comma 2 dell'articolo 1, attraverso gli emendamenti della Camera dei deputati. Tale novità, oltre a non ristabilire un sistema di parità fra le parti processuali, collide, in maniera violenta, con l'articolo 10, che introduce un regime transitorio completamente diverso.

Mentre, infatti, è possibile, con la normativa a regime, sulla base delle previsioni dell'articolo 1, coltivare teoricamente l'appello da parte del pubblico ministero e da parte del difensore dell'imputato quando ci siano delle prove decisive, ciò non è assolutamente possibile nel regime transitorio, laddove si prevede espressamente che, qualora sia stato proposto un appello contro una sentenza di proscioglimento, deve essere dichia-

rato immediatamente inammissibile l'appello con ordinanza non impugnabile.

Perché questa diversità di regime? Da una parte, cioè, la possibilità di coltivare l'appello se ci sono prove decisive (sistema a regime), mentre dall'altra, rispetto agli appelli già presentati, non c'è questa possibilità? È evidente: lo scopo della norma, al di là del tentativo di modificare il sistema delle impugnazioni, è quello di bloccare gli appelli già presentati.

Sappiamo benissimo – l'ha riconosciuto lo stesso Presidente del Consiglio – che pende quello che egli ha definito il «processino SME», che in qualche modo quindi deve essere neutralizzato, altrimenti la forzatura di varare una normativa disorganica e asimmetrica come questa non avrebbe avuto fondamento.

Ecco perché rivolgo ai tanti colleghi della maggioranza presenti un invito: attraverso la possibilità di votare ogni singolo emendamento puntualmente e non velocemente, rendiamoci tutti conto di quale normativa stiamo introducendo; poi, è evidente che ognuno si assumerà, con il voto, la responsabilità di ciò che fa.

Per tali motivi, signor Presidente, chiedo la votazione elettronica sull'emendamento 1.28.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, è chiaro che se potessi parlerei su tutti gli emendamenti... (*Proteste dai banchi della maggioranza*).

Mi rendo conto, colleghi, che per voi è un fastidio. Lo comprendo perché per voi questa è una formalità da bruciare quanto prima possibile, anche per non pensarci più di tanto. In fondo, è come quando commettiamo una cattiva azione: preferiamo farla subito senza pensarci, lo capisco. Per noi, invece, il dramma è di vederla consumare; vorremmo in qualche modo convincervi che non va fatto e non ci riusciamo.

Detto questo, signor Presidente, anche su questo emendamento chiediamo il voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiedo a dodici colleghi di sostenere la mia richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, nella seduta di venerdì scorso, ricordavo ai colleghi che questo messaggio che il Capo dello Stato ha trasmesso alle Camere è il sesto che, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il Presidente della Repubblica trasmette. È, cioè, la sesta volta che in qualche modo viene levato un monito alto, autorevole, forte sulla linearità delle scelte che vengono compiute dal Parlamento proprio relativamente a quei principi costituzionali che andrebbero sempre e assolutamente rispettati.

Comprendo che non vogliate sentire le mie parole. Se, però, per un momento vi fermaste a riflettere sul monito preciso contenuto in quel messaggio, probabilmente questo vi dovrebbe far comprendere come è semplicemente assurdo che si vada avanti in questa direzione.

Prendo atto però che ognuno si assume le proprie responsabilità. Io mi assumo la mia e chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, al fine di offrire tutti i parametri corretti per una valutazione più approfondita, ricordo ai colleghi che nella XIII legislatura i messaggi trasmessi alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74, sono stati soltanto tre: esattamente la metà di quelli che in questa legislatura il Capo dello Stato ha ritenuto di dover rivolgere per delle osservazioni precise sulle norme... (*Proteste dal senatore Asciutti. Richiami del Presidente*) ...Signor Presidente, io capisco che vi è un atteggiamento becero che vuole nascondere probabilmente la delusione per dover svolgere in questo modo la funzione parlamentare anche da parte di colleghi che io stimo e rispetto. Tuttavia, se la funzione parlamentare non deve svilirsi fino a questo punto, fatela in maniera più degna.

Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.33.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, proprio perché votiamo solo la prima parte e probabilmente qualche altro emendamento risulterà precluso, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole «può impugnare le sentenze di proscioglimento».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.33 e gli emendamenti 1.34 e 1.35.

L'emendamento 1.36 è invece precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.15.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37, identico all'emendamento 1.38.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.37, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.38, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.39.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei sempre ricordare ai colleghi che questa ennesima riforma, che va sotto il nome di legge Pecorella – ma non è una riforma mite come si potrebbe immaginare dal nome del deputato che ha firmato la proposta di legge – è una riforma che io non esito a definire truffa perché altera la parità tra accusa e difesa, limita l'obbligatorietà dell'azione penale, indebolisce la funzione delle parti civili e avrà effetti devastanti sulla durata dei processi. Ecco perché, Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico affinché nessuno possa dire: io non sapevo!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.39, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, fino alla parola «pecuniaria».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.39 e l'emendamento 1.40.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.

Verifica del numero legale

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.42 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.43.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.43, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.44.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.44, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CENTARO, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti in esame in quanto la modifica dell'articolo 443 del codice di procedura penale qui prevista enuncia il principio fondante del disegno di legge in esame.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2, sostanzialmente identico all'emendamento 2.3.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.4.

Verifica del numero legale

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola «ovvero».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.4 e gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.8.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, su questi emendamenti esprimo parere contrario perché già la Cassazione si pronuncia nel merito e l'articolo 273 del codice di procedura penale richiama l'articolo 192, quindi, non essendoci nuovi motivi, nuove prove, si può dare per assodato che non vi fossero gli estremi per una pronuncia di condanna.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, le chiedo di poter verificare la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, capisco che a volte anche i colleghi dell'opposizione si distraggano. Chiedo a dodici colleghi di sostenere la mia richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per chiedere ancora di verificare il numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi, compreso il senatore Guido Calvi, che si distrae ogni tanto, di appoggiare la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, avanzo ancora a dodici colleghi una richiesta di sostegno alla richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, voglio complimentarmi con i colleghi della maggioranza, perché oggi stabiliscono un *record* senza precedenti. Questa è una legislatura che verrà ricordata per le tante leggi, per così dire, *ad personam* che sono state approvate ed approvarne una

anche a Camere sciolte (*Proteste dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente*)...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

MANZIONE (*Mar-DL-U*). ...costituisce un motivo per il quale mi voglio complimentare.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, formuli la richiesta, anziché complimentarsi.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi scusi, noi abbiamo tempo a disposizione e io lo utilizzo. Lei magari l'ha fatto stamattina, dicendo, nel corso di una trasmissione radio, che si tratta di una bellissima legge; io voglio dire che è una pessima legge e lo dico in questo contesto, forse più consono. (*Commenti dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Colleghi!

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, detto questo, chiedo di verificare la presenza del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiedo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo ancora il sostegno da parte di dodici colleghi per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo ancora la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, a volte, mi sembra quasi che qualcuno lo faccia per dispetto a non appoggiare! Ogni volta sollecito il senatore Guido Calvi, solo perché secondo me è un voto pesante, per poter verificare la presenza del numero legale.

Chiedo quindi a dodici colleghi di sostenere la mia richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CENTARO, *relatore*. Esprimo parere contrario, perché la modifica dell'articolo 428 del codice di procedura penale è conseguente a quella dell'articolo 443 dello stesso codice. Vengono salvaguardate le posizioni della vittima del reato.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6 (testo corretto), identico all'emendamento 4.8.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, vorrei chiarire il motivo per cui non ritengo affatto che questo provvedimento sia – come è stato detto – una pietra miliare nel sistema giuridico del nostro Paese, ma anzi sia piuttosto un grave e pericoloso attentato all'equilibrio del sistema delle impugnazioni e, in generale, al sistema del processo penale.

Partirò da questo specifico punto, vale a dire dall'articolo 4, poiché appare evidente che l'asimmetria fra le parti, all'interno del processo penale, diventa ancor più preoccupante quando essa si applica alle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 428 del codice di procedura penale, ossia alle sentenze di non luogo a procedere che hanno un effetto di prosciogli-

mento, ma che non sono assunte sulla base di una cognizione del processo che possiamo definire piena ed assoluta.

Occorre allora riflettere su quello che si va facendo e dicendo: si va dicendo, infatti, che l'introduzione di questa limitazione corrisponderebbe sostanzialmente alla tutela di un diritto.

È già stato più volte in quest'Aula inutilmente spiegato che non vi è solo un principio di simmetria formale tra accusa e difesa, come del resto ci viene consegnato dalla nuova formulazione dell'articolo 111 della Costituzione, ma vi è di più. Vi è un sistema complessivo di garanzie e di diritti costituzionali che presuppone o un processo accusatorio, regolato da una giuria – come nel sistema anglosassone – nel quale vige il principio che nessuna delle parti ha un diritto all'impugnazione o, viceversa, un sistema regolato da magistrati professionali, nel quale ciascuna delle parti ha diritto alla piena impugnazione.

Vi è in questo anche una logica poiché, mentre nel sistema delle giurie vi è un principio che governa l'ammissione legale dei mezzi di prova e la loro valutazione (e dunque la giuria ha l'assoluta libertà di decidere del fatto, ma è legata a una serie di schemi giuridici inevitabili e inequivoci ai quali deve obbedire per valutare le prove che ingrediscono nel procedimento), viceversa, nel sistema regolato da un magistrato professionale, che è il tipico sistema continentale, ciò postula che egli possa sbagliare e che vi sia un secondo controllo di merito.

Non si tratta, quindi, di una formale volontà di mettere sullo stesso piano accusa e difesa. Va tra l'altro aggiunto che, proprio perché nel nostro sistema tutto questo si collega al principio della obbligatorietà dell'azione penale, è vero che il pubblico ministero, fin dal primo grado, ha il diritto-dovere di chiedere il proscioglimento di colui che ritenga non colpevole o del quale ritenga di non avere potuto provare la colpevolezza, ma è altrettanto vero che si tratta, altresì, di portare avanti un'azione penale anche dopo un eventuale errore del giudice di prima cura.

Di conseguenza, ancor più pesante mi sembra questa limitazione quando si tratta non di sentenze emesse su una piena cognizione, che è quella dibattimentale, bensì di sentenze di non luogo a procedere. Anche in questo caso si può constatare la zoppia tra diritti della parte offesa, costituita parte civile, e diritti della pubblica accusa. Si tratta – a mio giudizio – dell'ennesima dimostrazione che questa presunta pietra miliare del diritto sarà travolta dalla Corte costituzionale nel giro di qualche mese.

Signor Presidente, chiedo, infine, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.6 (testo corretto), presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 4.8, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

CALVI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11.

Verifica del numero legale

CALVI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.12, identico all'emendamento 4.13.

Verifica del numero legale

CALVI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 4.13, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, colgo l'occasione dell'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 5 – che peraltro ho già dichiarato in gran parte di condividere – per esprimere ancora una volta la nostra posizione.

L'articolo 5 – come è noto – stabilisce che «Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio». Ritengo che questa sia un'asserzione di dubbia efficacia e che abbia natura puramente declamatoria. Tuttavia, è meglio ribadire tale finalità e, pertanto, è giusto che la si ritrovi anche nell'articolo 533 del codice di procedura penale. Tuttavia, la ragione per la quale esprimiamo le nostre riserve sul disegno di legge, attiene principalmente a due osservazioni critiche. La prima riguarda la mutazione ontologica della Corte di cassazione, che da giudice di legittimità con funzione di nomofilachia diviene un terzo giudice di merito.

Per quanto riguarda il problema dell'impugnazione del pubblico ministero, ribadisco ancora una volta il mio convincimento circa la correttezza e la giustezza dell'affermazione secondo cui, allorquando un imputato viene assolto e viene esclusa al di là di ogni ragionevole dubbio la sua colpevolezza, è giusto che non vi sia appello da parte del pubblico ministero. Su questo credo che tutti possiamo essere d'accordo e se si fosse trattato solo di ciò avrei sottoscritto questo disegno di legge.

Ma il disegno di legge va oltre e, se è vero che quando non vi sono dubbi non si possa impugnare, mi domando se sia lecito invece porre un divieto di impugnazione quando vi sono dubbi. So bene quale è l'origine e lo sviluppo dell'articolo 530 del codice di procedura penale, primo e secondo comma, e penso che si possano anche superare le osservazioni critiche.

Ma vi è un terzo ostacolo ed una terza obiezione che vorrei sollevare. Quando l'imputato è giudicato colpevole e tuttavia gli vengono concesse le attenuanti generiche, in virtù di queste, la soglia della prescrizione si abbassa, il reato viene dichiarato prescritto e l'imputato è prosciolto per questa ragione (in quanto, pur colpevole con le attenuanti generiche, il reato si prescrive); mi domando perché mai a questo punto non si possa impugnare la sentenza di proscioglimento per verificare la fondatezza della concessione di quelle attenuanti.

Si obietta che con la legge Cirielli si è impedito che il magistrato conceda le attenuanti generiche, e quindi sia il giudice della prescrizione. È vero, ma allora mi domando, e vi domando: se è così, perché introdurre questo principio? Dopo la legge Cirielli esso non ha più ragion di essere perché in nessun processo si potrà verificare che con le attenuanti generiche il reato si prescrive.

Perché accade tutto questo? Perché evidentemente la norma guarda indietro e vi è qualche processo nel quale, con la concessione delle attenuanti generiche, il reato è dichiarato prescritto e quindi il pubblico mini-

stero non può impugnare se quelle attenuanti generiche sono state concesse.

Colleghi, tutti sappiamo a cosa mi riferisco. È inutile nascondersi di fronte ad un'evidenza simile. Il problema è che questa legge è la legge più straordinariamente *ad personam* che abbia mai conosciuto. Si riferisce effettivamente solamente ad un processo che vede l'avvocato difensore come proponente e l'assistito, che riveste un'alta carica dello Stato, che quasi da solo beneficerà di questa norma perché nessuno, tranne pochissimi, potranno goderne.

Questo è il punto fondamentale sul quale dovremmo confrontarci e sul quale vorrei una risposta. Siamo di fronte ad una scandalosa proposizione con la quale si va a tutelare un piccolissimo gruppo di processi tra i quali uno certamente vi interessa e di fronte alla quale il Parlamento deve piegarsi per approvare una norma devastante, che non sarà assolutamente utilizzata per il futuro, ma solo per il passato.

Questa proposizione è veramente scandalosa: di qui la nostra rigidità ed intransigenza di fronte a questa legge!

Signor Presidente, ho voluto ribadire questo per dire che non dovete affermare che il principio è corretto. Sono d'accordo sul principio dell'impugnabilità da parte del pubblico ministero a fronte di una sentenza di assoluzione piena. È sul resto, ossia sugli ulteriori sviluppi e sui casi che avete introdotto che nessun giurista e nessun cittadino può essere d'accordo. Tocchiamo veramente con mano il fatto di essere con questo provvedimento diseguali davanti alla legge. Qualcuno è eguale più degli altri ed utilizza il vostro voto, indotto da ragioni certamente non giuridiche, per far diventare questo disegno legge dello Stato.

Per tale ragione siamo fermamente convinti che il provvedimento al nostro esame non debba passare! (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, *relatore*. Esprimo parere contrario, in quanto la formula non solo è una norma manifesto, ma responsabilizza in misura maggiore i magistrati.

Il collega Calvi sa perfettamente che, se si enuncia un principio di inappellabilità che attiene al merito e quindi all'attribuzione della responsabilità, non si possono introdurre eccezioni con riferimento alla concessione delle attenuanti o aggravanti.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa ed altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, trattandosi di un articolo, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CENTARO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, trattandosi di un articolo chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CENTARO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Manziona e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3, identico all'emendamento 7.4.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, se c'è l'appoggio, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.4, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5, identico all'emendamento 7.6.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 7.6, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CENTARO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.6, identico agli emendamenti 8.7 ed 8.8.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.7, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, e 8.8, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.10.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.9.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.11.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 8.13, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.14, sostanzialmente identico all'emendamento 8.16.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 8.16, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.15.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, è vero che stiamo votando la legge Pecorella, ma è il collega Pastore che, secondo me, grida e si preoccupa un po' troppo. *(Commenti dai banchi della maggioranza).*

Detto questo, chiedo a 12 colleghi di appoggiare la mia richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.17.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 8.17, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.18, identico all'emendamento 8.19.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.18, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.19, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, siamo giunti alla votazione dell'articolo 8, che ha sostituito il vecchio articolo 7. Già quando, l'11 gennaio di quest'anno, illustravo in quest'Aula i profili di incostituzionalità della norma, affermavo, tra l'altro, che la modifica prevista per la Cassazione, in qualche modo, trasformava quella Corte da giudice di legittimità in giudice di merito.

Il relatore, collega senatore Centaro, mi rispondeva che in realtà con questo meccanismo l'ingresso nel merito era previsto. Ed il punto – secondo me – è proprio questo: stavate stravolgendo consapevolmente il ruolo e la funzione della Cassazione e ne stavate sabotando il cammino.

E quando, ancora oggi, il primo presidente della Corte di cassazione Nicola Marvulli vi ricorda che questa riforma bloccherà tutta l'attività della Corte, voi rispondete con arroganza: Marvulli continui a fare il magistrato invece che il censore del Parlamento. Questa è storia.

E vorrei capire che cosa rispondete al presidente Ciampi che vi ha detto la stessa cosa. Quando il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio, osserva sull'articolo 7, che adesso, come dicevo, è diventato l'articolo 8, che questa modificazione – leggo testualmente – «genera un'evidente mutazione delle funzioni della Corte di cassazione da giudice di legittimità a giudice di merito, con evidente violazione dell'articolo 111

della Costituzione che prevede il ricorso alla Cassazione solo per violazione di legge», mi chiedo cosa rispondete. Rispondete con la stessa arroganza che avete usato di fronte al primo Presidente della corte di Cassazione?

Purtroppo, questo è soltanto uno dei dati che accomuna la valutazione complessiva sul provvedimento ed è ridicolo, signor Presidente, pretendere che la inconsistente modifica introdotta, l'obbligo cioè di specificare gli atti del processo che si assumono viziati, possa essere ritenuta tale da alleggerire l'anomalia, giacché la Corte, con la legge che state votando, non dovrà più giudicare soltanto della sentenza ma dell'intero processo e dei singoli atti, diventando così giudice dei criteri di valutazione del fatto e quindi il giudice del merito.

Un altro ammonimento che era venuto, con forza, dal primo Presidente della Corte di cassazione ed era stato ripreso dal Presidente della Repubblica nel messaggio sottoposto alla nostra attenzione, era quello di appesantire notevolmente il cammino della Corte di cassazione non solo per la sua trasformazione da giudice di legittimità a giudice di merito, ma anche di aver, di fatto, annullato la valenza di quella sezione filtro che era servita a ridurre notevolmente il contenzioso pendente dinanzi alla Corte medesima.

È evidente che aumentare le possibilità di accesso alla Corte di cassazione, prevedendo un ampliamento delle casuali previste, rende di fatto assolutamente impossibile l'intervento di quella sezione filtro che riusciva a scremare buona parte del lavoro. Ecco perché, signor Presidente, continuiamo questa battaglia.

Mi rendo conto che in questo momento non c'è grande disponibilità ad ascoltarci e che probabilmente soltanto la Corte costituzionale potrà, subito dopo, dimostrare storicamente come anche questa sia una riforma viziata, come anche questa sia una riforma di parte, come anche questa riforma non abbia la dignità per essere considerata costituzionalmente compatibile.

Mi rendo conto benissimo che in questo momento vale il responso dell'Aula ed è per questo che, ancora una volta, sommessamente, mi rivolgo a voi sperando vi sia un ripensamento.

Mi rendo conto che la necessità di poter tentare di concorrere con le candidature ormai prossime, dato il numero di candidature ridotto e il fatto evidente che siete già rassegnati, che avete metabolizzato la sconfitta, rende ancora più difficile questo compito. Era necessario, però, lasciare al Resoconto stenografico dell'Aula questa valutazione e sono convinto che tra qualche mese qualcuno ci darà ragione.

MARITATI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, ancora una legge nel dissestato mondo della giustizia. Forse, grazie ai tempi e alla scadenza del

tempo utile, sarà l'ultima. Ancora una legge, però, che la maggioranza si ostina, direi contro l'evidenza, a definire un avanzamento della civiltà giuridica, mentre, in realtà, ne deriverà unicamente un aggravio rilevante, un appesantimento della macchina giudiziaria e, in pratica, una vera e propria paralisi dell'attività della Corte di cassazione, e ciò proprio in una fase in cui quell'organo giudiziario di legittimità aveva raggiunto, a fatica, un livello di efficienza e di funzionalità che non ha precedenti.

Sulle ragioni di una simile e dannosa legge la maggioranza, ahimè, ancora una volta, contro il parere-messaggio del Presidente della Repubblica, non è stata in grado di fornire una ragionevole e inequivoca motivazione. La riforma non ha alcuna ragionevole spiegazione, perché è fuori da una ridefinizione del complesso sistema delle impugnazioni e della razionalizzazione del processo penale nel suo complesso.

Non può essere spacciata per un mezzo che possa agevolare l'attuazione del principio costituzionale del giusto processo perché infligge, al contrario, un colpo grave al principio della posizione egualitaria, paritaria processuale delle parti. E forse sarebbe il caso di ricordare che il pubblico ministero è una parte, è la parte pubblica, quella che rappresenta gli interessi della collettività, che comunque dal fatto reato riceve un *vulnus*.

Questa riforma non è certo un mezzo per alleggerire il carico di lavoro del sistema giustizia, che, al contrario – come ho già detto a proposito della Corte di cassazione – subisce un grave e ulteriore aggravio, con conseguenze immaginabili.

Nel suo complesso, la normativa finirà per generare una riduzione delle garanzie di legalità nel suo complesso, se si tiene conto della recente avvenuta estensione del giudizio monocratico di primo grado.

Che dire, infine, dell'obbligo per il pubblico ministero di formulare richieste di archiviazione, nell'ipotesi e quando la Corte di cassazione si dovesse pronunciare «in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273» e quando – aggiunge la normativa – «non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini»? Io ritengo che questo sia un gravissimo errore di diritto rispetto all'impostazione processuale.

Questa è una misura che accentua, da una parte, la caratterizzazione della Cassazione come giudice di merito ed implica, dall'altra, una ultraeffettività delle decisioni della Corte di cassazione, destinata a produrre i suoi effetti al di là del procedimento incidentale in cui viene resa, così imponendo una valutazione di merito addirittura, questa volta, vincolante per il titolare dell'azione penale nell'esercizio delle sue prerogative costituzionali.

Questo, ripeto, è un grave errore, peraltro rilevato dalla Corte costituzionale se si tiene conto che nella sentenza n. 71 del 1996 ha chiaramente ribadito la diversità tra gli indizi richiesti per l'emissione dei provvedimenti per la custodia cautelare e gli elementi rilevanti ai fini del rinvio a giudizio.

In questo caso, si pretende che, con una valutazione della Corte di cassazione ai soli fini di cui all'articolo 273, e cioè rispetto ai provvedi-

menti di custodia cautelare, si debba imporre al pubblico ministero di astenersi dal procedere e quindi obbligatoriamente chiedere l'archiviazione, laddove ci sarebbe da valutare, in altra sede e con altri criteri, il risultato delle indagini.

In tutto questo, ancora una volta, è bene ribadirlo in chiusura di legislatura, abbiamo una normativa che per nulla inciderà positivamente sul sistema giustizia, ma varrà soltanto a complicarne l'ulteriore gestione, già resa difficile da una serie di norme emanate in questi ultimi cinque anni e in mancanza di quelle norme che invece il Paese attendeva e che non sono state assolutamente emanate.

Ritengo vi siano motivi più che validi e sufficienti per votare contro questo articolo, oltre che contro l'intera legge.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CENTARO, *relatore*. Il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi il sostegno per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2, identico all'emendamento 9.3.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo ancora a dodici colleghi di appoggiare la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 9.3, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non so come richiamare l'attenzione dei miei colleghi. Ho l'impressione che a volte, anziché «la Pecorella», ci siano pecorelle pure da questa parte.

Vi prego di sostenere la mia richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei poter votare l'articolo 9 con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Chiedo, quindi, a quindi colleghi di sostenere la mia richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, siamo arrivati all'esame dell'ultimo articolo del provvedimento e vorrei approfittarne per cercare di comprendere qualcosa di più di quanto non abbia compreso fin qui.

Capisco che nessuno della maggioranza abbia ritenuto di dover spendere una parola; se i cronisti, tra le altre cose, volessero verificare i tempi, potrebbero constatare che a fianco di tutti i Gruppi della maggioranza vi è una bella cifra zero, segno evidente che nessuno della maggioranza ha ritenuto di dover utilizzare nemmeno un secondo del proprio tempo per cercare di spiegare come mai, nonostante un messaggio così chiaro trasmesso alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, si continui, con protervia, nel tentativo di approvare una legge assurda, ingiusta e di parte senza nemmeno il pudore di tentare di spiegare per quale motivo si va avanti.

È comunque una scelta della maggioranza; secondo me, è un silenzio colpevole. La legge Pecorella è riuscita in qualche modo a contagiare un po' tutto. Il collega Pastore ha cercato di fare in modo che il gregge non sbagliasse la direzione e ne prendo atto. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

Vorrei rivolgermi ora al massimo rappresentante del Dicastero della giustizia, il ministro Castelli, al quale intendo rivolgere soltanto una domanda in merito all'articolo 10, relativo al regime transitorio. Vorrei comprendere, perché forse, essendo prevenuto... chiedo al collega vicino al ministro Castelli, che occasionalmente si trova di passaggio in quest'Aula per votare, di fargli presente che mi sto rivolgendo a lui; pure lui è intrupato nel gregge e mi rendo conto che farà parte di un gregge padano, ma probabilmente, simpaticamente, se il ministro Castelli mi prestasse attenzione... *(Il ministro Castelli è impegnato in una conversazione)*. Mi rendo conto che non possiamo costringerlo... *(Brusìo in Aula)*. Legge Pecorella: belano! *(Il senatore Contestabile richiama l'attenzione del ministro Castelli)*. Ringrazio il senatore Contestabile che ha cercato di intercedere,

perché oggi l'accesso alla giustizia è mediato e, in questo caso, la mediazione l'ha svolta il collega Contestabile e lo ringrazio di ciò.

Volevo chiedere al Ministro, ma mi rivolgo al molto più disponibile relatore, senatore Centaro, come si giustifica la differenza fra l'articolo 10 ed il regime transitorio.

CENTARO (FI). Non sento.

MANZIONE (Mar-DL-U). Forse, se il collega Pastore riuscisse a zittire il gregge, probabilmente riusciremmo ad intenderci.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, questo non lo deve dire. Per cortesia, non è un linguaggio parlamentare, se ne rende conto anche lei. Non faccia provocazioni inutili. Ha il diritto di dire quello che crede, ma non usi un linguaggio offensivo. (*Proteste dai Gruppi FI, UDC, AN e LP*).

MANZIONE (Mar-DL-U). Presidente, era una metafora. Il collega Centaro mi faceva segno che non riusciva a sentire.

PRESIDENTE. Si studi l'italiano, allora: questa non è una metafora.

MANZIONE (Mar-DL-U). Il collega Centaro mi faceva segno che non riusciva fisicamente a sentire, ecco perché ho detto che se c'è un poco di silenzio intorno alla Pecorella probabilmente ... (*Commenti dai banchi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Fate silenzio, per cortesia!

MANZIONE (Mar-DL-U). La domanda che volevo rivolgere al collega Centaro riguarda il diverso regime rispetto all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento... (*Brusìo in Aula*). Mi rendo conto che il merito non vi interessa perché parlare di giustizia ad un gregge diventa difficile, lo capisco... (*Proteste dai Gruppi FI, UDC, AN e LP*).

PRESIDENTE. Senatore Manzione, sia rispettoso dell'Assemblea, non continui così!

MANZIONE (Mar-DL-U). Ma se lei, Presidente, non fa fare silenzio... Mi sono rivolto al Ministro della giustizia ... (*Forte brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Senatore Manzione, prosegua e concluda; e voi, colleghi, per favore, fate silenzio.

MANZIONE (Mar-DL-U). State offendendo non me, ma le istituzioni, quelle istituzioni che tutti – mi scusi, Presidente, lei per primo – dovremmo garantire. Qui dentro c'è un comportamento ignobile: stiamo recitando un farsa! Noi cerchiamo di impedirla, lei no! (*Commenti del senatore Malan*).

Al senatore Malan che mi ha chiamato *clown* però non dice niente, signor Presidente! Meglio *clown* libero che buffone di corte, caro Malan! (*Proteste dai banchi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tornate ai vostri posti.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Io non sono prezzolato, caro Malan! Io non parlo a comando, caro Malan! (*Commenti dai banchi della maggioranza*). Voi sì! (*Proteste dal Gruppo FI*). Anzi, signor Presidente, mi correggo: non parlano a comando, preferiscono tacere a comando, il che è ancora peggio. (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

In ogni caso, volevo chiedere al senatore Centaro... (*Brusìo in Aula*).

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, non è capace di dire: state zitti un attimo?

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la prego, non sta a lei. Proseguo, senatore Manzione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non riesce a mantenere la calma; le sta sfuggendo la seduta. (*Vivaci proteste del senatore Petrini*).

PRESIDENTE. Senatore Petrini, la richiamo all'ordine.

Senatore Manzione, è mai possibile che non riesca a concludere il suo intervento?

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Io non ho problemi.

PRESIDENTE. E allora concluda, serenamente.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Stiamo mettendo in scena una recita, della quale lei è il regista – mi scusi – assolutamente assurda. Una recita con un regista che non fa rispettare le regole!

Stavo dicendo che volevo chiedere al collega Centaro la differenza, per quanto riguarda l'appellabilità, tra il regime ordinario ed il regime transitorio. (*Brusìo in Aula*). Nel regime ordinario ... (*Forte brusìo in Aula*)... va bene, signor Presidente, rinuncio. Ma stiamo scherzando? Lei non è in grado di garantire il rispetto di quest'Aula: è una vergogna! (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-Rnp. Proteste dai banchi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Fate silenzio, onorevoli colleghi!

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti all'articolo 10, in quanto la norma introduce un'applica-

zione ai procedimenti in corso, così come d'altra parte la giurisprudenza costante ritiene per quanto riguarda norme processuali che entrano in vigore a procedimenti in corso.

Aggiungo che la differenza tra la norma a regime e la norma transitoria risiede nella circostanza che in questa occasione, cioè per i processi pendenti, il pubblico ministero o la parte offesa hanno potuto comunque dispiegare al massimo le loro possibilità di impugnazione – sia in caso di assoluzione che di condanna – con anche l'eventuale possibilità di aggiunta di nuove prove che nel frattempo – così come recita la norma a regime, modificata dal disegno di legge in esame – si sono potute realizzare.

Aggiungo comunque a fronte di questo (per evitare, se si ritiene fondata la mia considerazione, quella distonia di cui parlava il senatore Manzione), che comunque il regime processuale ha la clausola di salvaguardia nella possibilità di revisione di cui all'articolo 630 del codice di procedura penale che comunque dà la possibilità, in caso di nuove prove o prove scoperte successivamente, di far ricorso all'istituto della revisione.

GARRAFFA (*DS-U*). Nel processo SME, in caso di nuove prove facciamo la revisione?

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario agli emendamenti all'articolo 10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1, identico all'emendamento 10.2.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 10.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto consumando così il minuto e nove secondi che mi rimangono ancora a disposizione.

L'articolo 10 è la norma transitoria che interessa il Presidente del Consiglio che, d'altra parte, è confesso sul suo preciso interesse a questa legge.

Per soddisfare l'interesse del Presidente del Consiglio, che posso anche chiamare capo della maggioranza, per soddisfare quindi l'interesse del capo, la Camera dei deputati ha introdotto un emendamento che è la norma più sgangherata dal punto di vista giuridico che mente umana potesse concepire. Dire infatti che un appello presentato legittimamente e ammissibilmente diventa inammissibile per una norma successiva è esattamente – e così mi faccio capire anche da chi non conosce il diritto – come dire che il due di picche vale più del sette di quadri a metà di una partita di carte.

Per cortesia, vergognatevi e ve lo dico per l'ultima volta! (*Proteste e commenti dai banchi di FI, LP e UDC*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.4

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5, identico all'emendamento 10.6.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.5, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 10.6, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.7 sostanzialmente identico all'emendamento 10.8.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 10.8, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.9, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.10, sostanzialmente identico agli emendamenti 10.11 e 10.12.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.10, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 10.11, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, e 10.12, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.13.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 10.13, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 10.14, presentato dal senatore Manzoni e da altri senatori, fino alle parole: «commi 2».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.14 e l'emendamento 10.15.

Metto ai voti l'emendamento 10.16, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.17.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.17, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.18, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.19.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.19, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.20.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.20, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.21.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.21, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.22.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.22, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.23.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 10.23, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.24.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.24, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.25, identico all'emendamento 10.26.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.25, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 10.26, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Presidente, trattandosi di un articolo molto contestato, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3600/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, il tempo a sua disposizione è esaurito. Comunque, le concedo tre minuti. Ha facoltà di parlare.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi elenco i guasti da voi provocati per favorire il Presidente del Consiglio: il pubblico ministero potrà appellare quando ha avuto ragione, non potrà appellare quando ha avuto torto. Avete devastato il giudizio di Cassazione, riducendolo a un terzo giudizio di merito per tutti gli imputati. Lasciate sola nel processo la parte civile, che è la parte debole. I danneggiati dal reato sono lasciati soli a tentare fortuna nel processo senza avere l'essenziale appoggio dell'appello del pubblico ministero. Avete gestito il transitorio in modo da favorire i vostri imputati eccellenti, primo fra tutti il Presidente del Consiglio. Vi ho anche sfidato a trovare un solo esempio di inammissibilità retroattiva.

Sarete sbeffeggiati in tutti i libri giuridici: dovete vergognarvi perché la vostra ignoranza giuridica è solo asservita agli interessi personali del Presidente del Consiglio.

Infine, chiudete la legislatura come l'avete incominciata: a favore vostro, contro gli interessi dei cittadini onesti. Voto fermamente contrario! (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U e DS-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente onorevoli colleghi, così come avevamo cominciato, stiamo finendo. Dopo la proroga di due settimane, neanche quella è bastata, siamo ancora qui a chiudere questa legislatura con provvedimenti *ad personam*. Qualcuno dice: smettiamo di parlarne, ma sarebbe meglio dire: basta farne!

Credo che, fra l'altro, questo provvedimento sia incostituzionale in radice, perché cambia la funzione della Corte di cassazione così com'è prevista dalla nostra Carta costituzionale. Non sono bastati i rilievi mossi dal Presidente della Repubblica: vengono di fatto respinti al mittente, immaginando che, parlando di valutazione di opportunità, si possa mettere in discussione un rilievo che comunque ha un fondamento nella nostra Carta costituzionale.

Scegliamo con questa legge di squilibrare ancora di più di quanto già non lo siano, nel processo, i rapporti tra l'accusa e la difesa, ma soprattutto, ancora di più di quanto già non sia, noi limitiamo i poteri delle parti civili.

Onorevoli colleghi, non diciamo che il fatto di avere salvaguardato la possibilità di chiedere un risarcimento civile tuteli le vittime. Le vittime non si costituiscono parte civile nei processi soltanto per avere soldi,

ma prima di tutto per avere giustizia e vi sono lunghi esempi nella nostra storia giudiziaria. A loro questa possibilità di avere giustizia contro una sentenza iniqua, contro una sentenza venduta è impedita e credo che su ciò si dovrà riflettere quando si andrà in televisione, come giustamente veniva ricordato, a parlare di Caino e di Abele. È uno schema che non mi piace, ma sicuramente questa è una legge che indebolisce di molto la posizione delle vittime dei reati all'interno dei processi.

Ricordiamoci com'è nata questa legge: essa nasce esattamente nei giorni in cui la Corte costituzionale stabilisce che il lodo Schifani è incostituzionale, nel momento in cui, cioè, quello scudo che era stato proposto dal Parlamento per le cinque più alte autorità dello Stato – in realtà per una sola – veniva a cadere.

Ecco questa legge che tende a tutelare il principale imputato del processo che lo riguarda nel caso ritenuto allora assai possibile, perché il giudice di allora, Francesco Castellano, si era già sbilanciato in interviste pubbliche a favore dell'imputato che si sarebbe trovato di fronte. È a quel punto che si ritiene di proporre una legge che escluda l'appello, se vi è una assoluzione o un proscioglimento in primo grado.

Vorrei ricordare come è avvenuto quel proscioglimento, quella prescrizione di reato fondata su un sapiente bilanciamento delle attenuanti e delle aggravanti, dove l'attenuante decisiva fu costituita dalle attuali condizioni sociali di vita dell'imputato. E voi pensate che una parte civile non possa appellarsi nei confronti di questa sentenza? Pensate che lo Stato, nella veste della pubblica accusa, non possa appellarsi di fronte ad una sentenza del genere?

Altro è – e lo abbiamo ricordato – una sentenza che dichiara l'assoluzione per non aver commesso il fatto perché il fatto non costituisce reato. Ma di fronte a queste sentenze che sono di assoluzione per insufficienza di prove o il prodotto di un sapiente e scorretto utilizzo delle opportunità che sono consentite nel bilanciamento di aggravanti e di attenuanti, crediamo che il diritto di ricorrere per chi ha subito un reato ci sia eccome; eccome ci deve essere! È una legge di comodo.

Credo che a questo punto abbiamo tutti insieme fatto la figura di ritrovarci, dopo lo scioglimento delle Camere, a discutere di una legge incostituzionale, per rispedirla al Presidente della Repubblica, per fare un ultimo provvedimento *ad personam*; l'ultimo ancora, oltre lo scioglimento delle Camere, per niente. La Corte costituzionale non potrà che dichiarare questa legge incostituzionale.

Questa è la ragione per la quale, come Margherita, abbiamo cercato di ritardare il più possibile l'approvazione di questa legge e di portarla al punto ultimo della sua vergogna, quella di andare oltre i limiti dell'attività parlamentare e di dimostrare che i messaggi del Presidente della Repubblica, tra l'altro così largamente motivati, anche se in qualche passo forse discutibilmente motivati, ma così profondamente motivati per i punti che ci riguardavano, debbano essere rinviati.

Presidenza del vice presidente DINI (ore 19,13)

(Segue DALLA CHIESA). Questo è il nostro voto, signor Presidente. Non so se dire che tra Caino ed Abele ci schieriamo con Abele. Certo, per un processo giusto; certo perché le sentenze accomodate possano essere appellate. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

* CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, con l'approvazione di questa legge credo si ponga in essere una grave violazione delle regole nel sistema democratico.

Non è la forza del numero che vogliamo criticare, perché questo fa parte della regola democratica, ma l'uso di questo strumento che viene utilizzato per imporre leggi prive del valore dell'interesse generale. Sono leggi pensate, scritte, votate nell'interesse di pochi e talvolta di una sola persona.

Vorrei osservare che questo problema non è scandalosamente inattuale perché vi è un esercizio di potere; l'esercizio di potere più antico che si possa immaginare, è un regresso della cultura politica e giuridica. È di questo che vorrei discutere brevemente con voi. In questa legislatura abbiamo avuto conflitti e contrasti assai aspri; si sono contrapposte due teorie di filosofia della politica, due teorie di politica del diritto o, per dirla con la lingua di Kant, due *Weltanschauung*. Allora ho voluto verificare le radici di questo contrasto: il più antico segno nel ritrovare questo contrasto. Ebbene, credo che la più antica, o quella ove è più coerentemente esposta, formulazione di questo conflitto sia da rinvenire nel libro II della Repubblica di Platone.

Vorrei spiegare proprio con queste pagine il perché di questo conflitto. Scrive Platone che è in corso una pacata discussione tra Socrate e Polemarco intorno all'essenza della giustizia. D'improvviso, ricorda Platone, «come una belva feroce sulla sua preda», si presenta Trasimaco, il sofista, e afferma che disquisire dottamente sulla giustizia non ha nessun valore. Egli afferma che la giustizia non è che un nome per indicare nella città quello che è di maggiore vantaggio per chi comanda. Testualmente dice Trasimaco che «chi comanda è padrone e perciò a ragionare per diritto, si deve concludere che la sola norma del giusto è il tornaconto del più forte». Questo è l'argomento di Trasimaco.

Interloquisce Socrate – e non ha difficoltà a demolire questa argomentazione – osservando che chi comanda può sbagliare nel calcolo del proprio tornaconto e che quindi il vantaggio del più forte non è affatto

un criterio sicuro per stabilire la norma del giusto. In questi cinque anni abbiamo verificato quante volte abbiamo votato, o meglio avete votato, una legge a vantaggio del più forte e tuttavia questa legge era intrinsecamente errata e ingiusta, non è stata mai utilizzata a vantaggio del più forte proprio perché arroganza e ignoranza hanno fatto sì che si realizzasse proprio ciò che osservava Socrate: il vantaggio del più forte non è un criterio sicuro per definire giusta la legge.

Osserva ancora Trasimaco che «chi governa, in quanto governa, è infallibile, e in quanto infallibile prescrive ciò che è meglio per lui». Questo è ciò che dice Trasimaco ma Socrate risponde che l'abilità e la sapienza, se veramente tali, non possono non prendere in considerazione il tornaconto dei governanti, oltre che dei governati. Trasimaco afferma a sua volta che l'arte del Governo è quella di sfruttare l'ingenuità, la debolezza e la viltà degli uomini, per ciò non è il caso di parlare di giustizia nei riguardi dello Stato o, se si vuole farlo ad ogni costo, bisogna riconoscere che, continua Trasimaco, «l'ingiustizia, quando sia tale da potersi mantenere, è più forte e più potente della giustizia».

Questa teorizzazione è quella che Passerin D'Entrèves chiama «realismo politico». Questo è l'argomento di Trasimaco. 2.500 anni fa.

Sono trascorsi due millenni e mezzo e questo conflitto non è continuato ma si è sviluppato nel pensiero politico dell'Occidente; si è ampliato immediatamente dopo con Aristotele, e poi con Machiavelli, Hobbes, Kant, Rousseau e Montesquieu fino a Kelsen e a Norberto Bobbio. Il pensiero politico ha elaborato la teoria dello Stato moderno, della democrazia e quindi l'argomento di Trasimaco è rimasto cristallizzato in quel momento.

Voglio ricordare che quando Socrate contestava a Trasimaco l'argomento della forza con l'affermazione del principio di legalità a causa di ciò egli fu processato; per avere insegnato ai giovani questa teoria egli ebbe un processo politico, un processo ingiusto. Fu condannato. E tuttavia Socrate riteneva che per affermare il principio di legalità e il primato della legge, occorreva obbedire ad essa e non fuggì, come sarebbe stato possibile. Da allora appunto, da quando Socrate riuscì ad affermare il principio di legalità e il primato della legge rispetto all'interesse di uno o di un gruppo di potere, o comunque al primato della forza, vi è stata una risposta che per 2.500 anni si è intessuta delle riflessioni di uomini che appunto da Aristotele giungono fino a Kelsen e a Norberto Bobbio.

Voglio dirvi che noi abbiamo percorso questo cammino, noi ci identifichiamo con Socrate e con tutto questo percorso; voi siete rimasti ancorati a Trasimaco, voi siete ancora qui per dimostrare che soltanto la forza può far sì che si affermi l'interesse del singolo, del gruppo, contro l'interesse generale, per far sì che l'interesse di qualcuno, attraverso la forza del numero, possa prevaricare l'interesse di tutti.

Credo che sia questo il problema che abbiamo avuto di fronte in questi cinque anni; questo è il conflitto sul quale si è articolato il confronto in questa legislatura, le due filosofie del diritto, le due filosofie della politica.

Noi abbiamo perduto, in questa legislatura; nella prossima mi auguro che non sia più così. Però voglio rivendicare con forza il primato della nostra cultura, del nostro sapere, di quel percorso che ci ha portato da Socrate fino ad oggi e voglio denunciare il fatto che voi siete rimasti fermi a Trasimaco, a Duemilacinquecento anni fa: lì siete fermi. Avete vinto le elezioni, avete esercitato il vostro potere, ma siete rimasti fermi ed inchiodati a ciò che diceva Trasimaco, sordi alla lezione di Socrate e alla storia della cultura giuridica e politica del mondo occidentale. Noi ci richiamiamo a questi e su questa base speriamo di poter governare il nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-Un e Mar-DL-U. Congratulazioni*).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, colleghi, Alleanza Nazionale voterà a favore di questo provvedimento, come già ha fatto nella prima lettura da parte del Parlamento.

Volevo solo, nel mio brevissimo intervento, ricordare all'ottimo amico e collega senatore Guido Calvi che, proprio in virtù di quel principio di democrazia e di legalità, noi abbiamo onorato il nostro mandato, anche riconoscendo e attribuendoci la forza dei numeri in relazione al principio della democrazia parlamentare e al principio della rappresentatività parlamentare. Tutto il resto sono solo parole e propaganda.

Nel merito, questo è un provvedimento che – già l'ho detto e lo confermo – a nostro avviso non avrebbe dovuto tornare all'esame del Parlamento, quanto meno non con le motivazioni dedotte. Voglio fare solo un riferimento, uno fra tanti spunti che offre il testo.

Una delle censure del messaggio presidenziale riguarda il problema della motivazione della sentenza, mancante, contraddittoria o illogica, dimenticandosi, in una valutazione che è e resta priva di rilievo costituzionale, che la motivazione, anche quando è illogica o contraddittoria, è sostanzialmente mancante e perciò tale da rendere la sentenza priva di uno dei requisiti che la legge disegna per la sua validità.

Chiamare la Corte di cassazione a valutare una motivazione mancante, illogica o contraddittoria non significa quindi chiamarla a una valutazione nel merito, ma ad una valutazione sulla legittimità del provvedimento, perché una sentenza mancante di motivazione è un provvedimento non controllabile sul piano della completezza dal punto di vista dell'indicazione normativa e quindi è provvedimento illegittimo.

Mancano riferimenti accettabili alla Costituzione. L'unico forse che avrebbe potuto essere utilmente sostenuto, quello relativo all'articolo 111, fu già affrontato e valutato da questo Parlamento nel corso della prima lettura.

Non si introduce alcuna disegualianza tra pubblico ministero e difesa, posto che l'eguaglianza delle parti processuali nel processo penale

si realizza nella terzietà del giudice e nel momento della raccolta e formazione delle prove, e non è assolutamente uno dei requisiti *ex* articolo 111 quello della pari disponibilità dei mezzi di impugnazione.

Con questo provvedimento confermiamo una norma che risponde pienamente a una indicazione europea, che introduce e sancisce necessariamente nel nostro ordinamento il principio per il quale quelle eccezioni al sistema, che sono la limitazione della libertà personale e la limitazione del patrimonio conseguenti alla sentenza, possono essere accettate e giustificate solo da un *iter* che sia coerente e congruo: una sentenza di assoluzione necessariamente indebolisce una sentenza finale, quand'anche questa fosse di condanna in appello.

Questi sono i principi ai quali ci siamo ispirati e con i quali ci siamo confrontati, e abbiamo ritenuto necessario, nell'interesse dei cittadini, che tali principi entrassero a far parte del nostro ordinamento processuale. Tutto il resto, signor Presidente, sono valutazioni, mi si consenta di dirlo.

Il rispetto per le istituzioni è massimo in chi vi parla e nel Gruppo a nome del quale sto parlando in questo momento. Ciò non toglie che, quando l'uomo chiamato a rappresentare l'istituzione fa affermazioni ritenute criticabili e non condivisibili, il miglior modo per manifestare il rispetto per l'istituzione sia anche quello – perché no? – di criticare le affermazioni dell'uomo che rappresenta l'istituzione.

Quando, nel messaggio presidenziale, leggiamo che il Capo dello Stato si esprime in termini di «rischio», di «valutazioni di opportunità» o di «possibilità» di questo o quell'effetto negativo, rispettiamo la prognosi autorevole, ma la possiamo e dobbiamo considerare nulla più che una prognosi buona come un'altra (la prognosi del Capo dello Stato, quella del primo Presidente della Corte di cassazione). Se ci si consente, la prognosi che invece fa la maggioranza parlamentare è largamente favorevole, senza ricadute negative per la tenuta del sistema processuale in generale.

Ancora una volta, cari colleghi dell'opposizione, il vostro incoercibile statalismo – lasciatemelo dire – vi condanna. Vi condanna dinanzi al Paese e dinanzi alla storia. Per i migliori tra voi, il pubblico ministero è un *moloch*, una divinità, intangibile e incontestabile; per i peggiori tra voi, il pubblico ministero, come ufficio, è e resta, o dovrebbe restare (certamente non per noi) la stampella giudiziaria per una politica – la vostra – vuota di contenuti.

Finiamo, cari colleghi, come cominciammo. È l'unica frase che mi sento di condividere. Però noi finiamo come cominciammo varando leggi a favore della gente. Non possiamo non evidenziare che siete sempre stati, in tutta questa legislatura, e va detto e ricordato ai cittadini, dalla parte dei criminali: avete votato contro le norme sulla recidiva, avete votato contro le norme sulla legittima difesa. (*Commenti del Gruppo DS*). I cittadini vi hanno giudicato; vi giudicheranno e sapranno confermare... (*Applausi dal Gruppo AN*).

GARRAFFA (*DS-U*). Vergognati, Bobbio, di quello che dici!

PRESIDENTE. La prego di non interrompere. Non si interrompe!
(*Commenti del Gruppo DS*).

Ringrazio il senatore Bobbio e la prego di scusare l'interruzione all'ultimo momento del suo intervento.

CIRAMI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI (*UDC*). Signor Presidente, impiegherò solo qualche minuto per esprimere il voto favorevole dell'UDC al provvedimento in esame, che postula il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento in primo grado dell'imputato, impedendo al pubblico ministero il ricorso in appello (questo è tipico nel processo accusatorio che abbiamo adottato a far data dal 1989). È giusto, altresì, impedire la persecuzione giudiziaria, a volte pervicace, da parte di chi ha interesse più alla pendenza del processo che ad una conclusione di esso, qualunque essa possa essere.

D'altronde, il messaggio del Presidente della Repubblica prospetta criteri di opportunità e di rischio per la Cassazione che, come ha accennato il senatore Bobbio, sono criteri di merito, più che di evidente incostituzionalità. Tra l'altro, criteri di merito che sono tipici, in un Paese come il nostro, del Parlamento, il quale, con questa maggioranza, poteva, ai sensi della Costituzione, approvare la stessa legge o modificarla, per venire incontro ai suggerimenti anche non perfettamente costituzionali del Presidente della Repubblica.

Il Parlamento e questa maggioranza hanno seguito la seconda strada, dimostrando sensibilità costituzionale e nella convinzione non arrogante che ogni norma – specie se innovativa come questa – è perfezionabile.

Non c'è nessuna disparità di trattamento tra parti uguali nel processo davanti al giudice terzo: questo garantisce l'articolo 111 della Costituzione.

Nel processo, di cui il procedimento è una fase, pubblico ministero e difesa hanno diritti e doveri diseguali, questo lo sappiamo; basti pensare al modo di semplificazione, alle indagini, alle investigazioni, ai mezzi, ai poteri e agli strapoteri del pubblico ministero nei confronti delle armi spuntate della difesa.

Il sistema accusatorio postula di per sé la parità delle parti davanti al giudice, che è l'organo unico e vero di giurisdizione; il pubblico ministero non lo è: è un indagatore, un investigatore, così come lo abbiamo ridisegnato nel 1989.

Il secondo grado può essere consentito all'imputato condannato, al fine di garantirlo contro quello strapotere del pubblico ministero investigatore. Va però segnalata, al riguardo, una perplessità circa le assoluzioni che si prospetta saranno incontrollate. Al contrario, dato il sistema ordinamentale che vede pubblici ministeri e giudici nella stessa carriera, nella stessa corporazione e nella stessa autotutela corporativa ed autoreferenziale, ci sarà il rischio in caso di dubbio – vorrei ricordare – di condanne

molto più frequenti, con intasamento ulteriore non della Cassazione, ma del grado di appello. Questa, che era l'eccessiva preoccupazione del Presidente della Repubblica, viene così frustrata.

Dichiariamo il nostro voto favorevole, perché puntiamo ad un mutamento di cultura della giurisdizione che, in amore della terzietà del giudice, tenga lontano e distinto il pubblico ministero investigatore, un pubblico ministero che non rappresenta più la giurisdizione. (*Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni*).

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, colleghi, finalmente siamo giunti al termine di questa legislatura e forse alla fine di un periodo in cui abbiamo ascoltato tutti gli avvisi di burrasca che i compagni della sinistra hanno agitato nel corso di questi anni, burrasche poi finite tutte in altrettante bonacce.

Il collega Calvi parla addirittura di scandalo, di un'attività scandalosa che noi avremmo messo in atto, sempre con lo scopo di favorire qualcuno. Non capisco come il collega Calvi non trovi scandalose altre cose, come il fatto che dopo 14 anni due servitori dello Stato come il prefetto Mori e il capitano Ultimo siano ancora sotto la lente della magistratura e che uno dei pubblici ministeri affermi, alla fine, che il reato maggiore non c'era e che, se il reato minore è andato in prescrizione, è colpa della legge Cirielli. Di questi episodi, non sono un tecnico della materia, penso che i nostri cittadini, presi uno per uno, ne conoscano parecchi.

Il collega Calvi non trova scandaloso che uno che fa parte della sua maggioranza, come l'ex magistrato Di Pietro, ai tempi di Mani pulite emettesse degli ordini di custodia cautelare e poi si dimenticasse di chi era in carcere, andando a farsi le ferie nel suo Abruzzo.

Ci sono tanti episodi di questo tipo, ma lo scandalo è che noi facciamo delle leggi. Questo è ciò che emerge da quanto dice la sinistra: noi siamo scandalosi perché abbiamo osato fare delle leggi, abbiamo osato fare delle riforme, a partire dalla riforma costituzionale e soprattutto abbiamo osato intervenire su un apparato, come quello giudiziario, in cui si era raggiunto un equilibrio tra magistratura giudicante e inquirente, un equilibrio che garantiva una *pax* giudiziaria, ma purtroppo andava a penalizzare sempre i soliti, cioè i cittadini.

Lo scandalo è che noi abbiamo fatto qualcosa; noi lasciamo questa legislatura con la coscienza di aver lavorato. Le leggi che abbiamo fatto in questo Parlamento, in questo ramo del Parlamento e nell'altro, saranno opinabili, però sono leggi che hanno avuto il coraggio di porre dei principi, cosa che non è stata fatta invece nelle legislature precedenti.

Desidero dare un suggerimento ai colleghi di questa legislatura: così come si inserisce nei provvedimenti un articolo che ne fornisce la copertura finanziaria, consiglierai di aggiungerne uno al provvedimento che

stiamo per varare che disponga che questa legge non si applica al Presidente del consiglio. Forse in questo modo avremmo risolto un grande tormentone, sia per noi che per voi. Peccato però che varrebbe anche per un vostro eventuale Presidente del consiglio... (*Commenti del senatore Garraffa. Brusio in Aula*). Il collega Garraffa vuole deliziarci con la sua voce un po' stridula fino all'ultimo.

In conclusione, a nostro avviso, questa legge riequilibra i poteri all'interno del sistema processuale, dando maggiori garanzie al cittadino. Pertanto, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo e aggiungo che, probabilmente, identico voto avrebbero espresso i senatori del centro-sinistra se avessimo inserito quell'articolo aggiuntivo di cui ho parlato sopra. (*Applausi dal Gruppo LP*).

ZICCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONI (FI). Signor Presidente, ci apprestiamo a votare – e Forza Italia annuncia il voto favorevole – la legge sulla cosiddetta inappellabilità. In realtà, si tratta di un provvedimento che si occupa del sistema delle impugnazioni e non soltanto della cosiddetta inappellabilità delle sentenze di assoluzione.

Sarebbe sufficiente riflettere sul modo in cui l'opposizione ha condotto il dibattito per capire che non sono stati inutili i richiami alla filosofia greca da parte di qualche rappresentante dell'opposizione, in particolare del senatore Calvi. È vero che già 2000-2500 anni fa il principio secondo cui chi usa violenza ed insulti ed è intollerante è proprio chi non ha ragione e chi non sa dimostrare la ragione con argomentazioni. È quello cui abbiamo assistito in questo dibattito. Alle argomentazioni sono stati sostituiti insulti, falsità e accuse infondate.

Noi sosteniamo questa legge con le ragioni che sottostanno agli istituti che stiamo per modificare. Il Capo dello Stato ha espresso alcune perplessità. Il Parlamento ha ascoltato parte dei suggerimenti del Capo dello Stato ed ha cercato non di eliminare i profili di incostituzionalità, che non aveva riconosciuto e che continua a non riconoscere, ma semmai di ridurre la portata di alcuni inconvenienti che comunque erano e sarebbero stati inconvenienti per la ricerca della verità e della giustizia. Questo è il significato di questo provvedimento.

È per questa ragione che Forza Italia, convinta di volere una legge giusta e più civile, voterà – come ho già detto – a favore del disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

MANZONI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, affinché resti agli atti chi ha partecipato ad approvare una legge che – ne sono convinto – tra poco tempo non esisterà più, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione. *(I senatori dell'opposizione espongono disegni che, per disposizione del Presidente, sono ritirati dagli assistenti parlamentari). (Segue la votazione).*

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI, AN, LP e UDC).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3760) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,40)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3760, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Mugnai e Bianconi, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Bianconi.

BIANCONI, *relatrice*. Signor Presidente, il collega Mugnai ed io consegniamo agli atti il testo delle relazioni.

PRESIDENTE. Sarebbero iscritte a parlare in discussione generale le senatrici De Petris e Baio Dossi, che però hanno rinunciato.

Pertanto, poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto

di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che le amministrazioni interessate possano svolgere gli adempimenti previsti, con particolare riferimento al procedimento di cui all'articolo 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già stanziata a legislazione vigente, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12».

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, presentato dalle Commissioni riunite, che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

COTA, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'insieme degli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti da noi presentati agli articoli 1, 3 e 5 e, ancora una volta, come abbiamo fatto sia sul disegno di legge, sia sul recepimento della direttiva cui si riferisce, cercherò di far riflettere l'Assemblea sull'opportunità d'introdurre una serie di modifiche, a nostro avviso, migliorative. Queste riguardano temi molto delicati, infatti, stiamo parlando di brevetti e, in particolare, di brevetti sulla materia vivente.

Sapendo che questo è l'ultimo passaggio parlamentare, abbiamo voluto ancora una volta sottolineare i punti su cui era possibile intervenire. Gli emendamenti sono tutti mirati a cercare di preservare le nostre specie botaniche; infatti, il problema della biopirateria è forte e presente.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BIANCONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

COTA, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.103, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, annuncio che il Gruppo dei Verdi voterà contro il provvedimento in esame.

Ricordo che, con il vecchio disegno di legge, avevamo tentato di modificare la direttiva in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche nel suo recepimento. La Commissione sanità aveva introdotto una serie di miglioramenti e il Gruppo dei Verdi aveva lavorato

per affermare il principio secondo cui deve esistere anche nel nostro Paese una normativa che faccia rispettare i diritti genetici.

Ciò riguarda la persona, la materia vivente in generale, nonché uno dei problemi economici del nostro tempo, ossia la brevettazione su specie vegetali che costituiscono un patrimonio di tutta l'umanità, con conseguente tutela della biodiversità.

Il recepimento della direttiva europea non è – a mio avviso – perfettamente conforme al Trattato FAO per quanto riguarda la tutela della biodiversità. Per questo motivo volevamo che fosse inserito nel provvedimento in esame il riferimento esplicito al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Esiste un problema che abbiamo in parte segnalato e risolto: nessuno può brevettare nel nostro Paese una parte di specie vegetale senza l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura. Il disegno di legge al nostro esame non risolve, però, altri problemi.

Rimangono irrisolti i problemi di una brevettazione che può arrivare, in qualche modo, a porre le mani sul nostro patrimonio alimentare in generale. Pensate che cosa significa questo nell'ambito delle sementi.

La direttiva può purtroppo aprire il fronte alla biopirateria non solo nel Terzo Mondo – come qualcuno pensa – ma anche nel nostro Paese e può sollevare una serie di questioni dal punto di vista etico e morale per quanto riguarda la materia vivente in generale e quindi anche la specie umana.

Per questo motivo, pur apprezzando il fatto che anche nel decreto sono state mantenute alcune modifiche che erano state apportate nella lunga discussione al Senato, non possiamo che riconfermare il nostro voto contrario.

Le chiedo, signor Presidente, di poter allegare la restante parte della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, voglio aggiungere alcune osservazioni perché il settore delle biotecnologie, così come altri campi della scienza e della tecnica, riguarda i brevetti che costituiscono un importante incentivo alla ricerca e allo sviluppo, ma sono anche uno strumento essenziale nelle forme comuni di trasferimento tecnologico tra le imprese, quali per esempio le cessioni e le acquisizioni.

La gestione strategica del portafoglio brevetti diventa pertanto un obiettivo essenziale per la crescita e la competitività di un'impresa *bio-tech*. I vantaggi ottenuti dal deposito e dalla successiva concessione di un brevetto sono riassumibili brevemente nei seguenti punti: l'ottenimento

della protezione dell'innovazione industriale e il conseguimento di ritorni economici, consentendo il recupero dei notevoli investimenti profusi nella ricerca e nello sviluppo.

Per garantire una protezione giuridica adeguata alle invenzioni biotecnologiche e armonizzare la legislazione dei diversi Stati membri, la Commissione europea ha realizzato una normativa *ad hoc* sulle biotecnologie che è stata approvata dal Parlamento europeo il 12 maggio del 1998 e l'Italia, come gli altri Paesi europei, deve recepire questa direttiva. Lo fa però attraverso una delega al Governo, senza avere avuto la possibilità di approfondire e di riflettere su ciò che stiamo discutendo. Soprattutto gli italiani non hanno avuto la possibilità di interrogarsi su una materia così importante perché non si tratta solo della brevettabilità ma riguarda uno dei punti cruciali del terzo millennio: il confronto con l'origine stessa della natura umana.

Dunque, anche quando le industrie italiane, in un'ottica di competitività europea, devono adeguarsi allo scenario internazionale, è giusto che ci poniamo alcuni problemi dal punto di vista etico e anche dal punto di vista sociale.

In altre occasioni ho avuto modo di dire che la ricerca va comunque sostenuta, va incrementata, va incentivata, e che il nostro futuro risiede nella scienza. In quei contesti ho però ribadito quanto è fondamentale il rispetto della persona umana e anche la sua sicurezza. Ed è di questo che è opportuno discutere qui, anche se brevemente, dovendo ratificare e accogliere questa direttiva europea.

Quando anche un minimo dubbio su questi principi sfiora la mente non possiamo sperare che poi tutto si risolva nel migliore dei modi, da Parlamentari non possiamo permetterlo, nonostante gli interessi economici siano davvero tanti. Non credo che dovremmo sottostare a questi interessi economici, anche se dobbiamo tenerne conto.

Uno dei temi più dibattuti, infatti, riguarda la brevettabilità delle sequenze del DNA, in particolare la questione se una sequenza genica che già esiste in natura sia da considerare una scoperta piuttosto che un'invenzione: sta qui il punto controverso. La direttiva citata stabilisce la brevettabilità delle sequenze di nucleotidi che derivano dalla ricerca genetica e che sono isolate dal corpo umano e identificate mediante un processo tecnico.

Un altro problema riguarda gli *expressed sequenced tags (ESTs)* ovvero le brevi sequenze di DNA utilizzate per individuare sequenze di geni non ancora conosciute, ritenute non brevettabili in quanto non possiedono un'utilità di per sé, ma costituiscono solo uno strumento di ricerca.

L'ufficio europeo brevetti ha risolto la questione introducendo, con la regola XXIII del Regolamento di attuazione della Convenzione sul brevetto europeo, l'obbligo di una precisa indicazione nel brevetto della funzione svolta dalla sequenza e dalla proteina da essa codificata, con la conseguenza che una rivendicazione di prodotto debba essere scritta in modo da enunciarne l'utilizzazione. (*Brusìo in Aula*).

Prego se non di ascoltare almeno di rispettare il mio intervento; stiamo infatti parlando della sequenza del DNA. Se a voi non interessa, potete anche uscire...*(Brusio in Aula. Richiami del Presidente)*...ma almeno dovete capire di che cosa stiamo parlando. Credo che almeno il rispetto sia necessario. Stiamo parlando di una delle questioni essenziali della ricerca.

L'importanza dei contenuti della delega al Governo sono ovvi sicuramente. Nasce quindi una preoccupazione non indifferente sulle lacune che potrebbero sopraggiungere, in quanto le attività biotecnologiche non sono state approfondite in modo appropriato.

Tra i divieti principali sanciti dalla legge, infatti, vi sono quello sulla brevettabilità dei procedimenti di clonazione umana, di modifica dell'identità genetica, l'uso di embrioni umani e di linee di staminali embrionali umane per qualsiasi scopo. Su quest'ultimo punto i genetisti hanno però proposto delle alternative, alla luce del fatto che linee di staminali sono ottenibili anche con «altre tecnologie» che non prevedono direttamente la manipolazione di un embrione. I dubbi quindi restano davvero molti, soprattutto in relazione ai progressi che la scienza compie quasi quotidianamente e quindi all'elusione della normativa che potrebbe essere facilmente messa in atto.

La protezione dei diritti fondamentali della persona non può essere messa in discussione, né delegata ad altra sede, né questi possono essere brevettabili: la biotecnologia deve essere al servizio dell'uomo, deve facilitare la sua vita, non distruggere la sua integrità, e la concessione di un brevetto, che pure crea un monopolio, non può garantire il rispetto di principi così vitali. Senza considerare che lo stesso concetto di brevetto presuppone una distribuzione ineguale tra i vari Stati del mondo e mentre si cancellano debiti pubblici in sordina si accentua la diversità economica nel globo, soprattutto a scapito dei Paesi meno abbienti. Questo è il punto sociale che ci crea preoccupazione. L'altro è quello etico.

Per questi motivi, pur apprezzando il miglioramento ottenuto nel recepimento, crediamo che debba essere assunto il principio di precauzione come linea guida della nostra posizione e quindi ci asteniamo. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U)*.

BARATELLA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARATELLA *(DS-U)*. Signor Presidente, egregi colleghi, siamo alla ennesima riproposizione della delega al Governo in materia di brevettabilità delle biotecnologie recependo l'apposita direttiva europea. Sono dunque le ultime battute di un provvedimento sul quale abbiamo cercato di trovare momenti di unità fra posizioni diverse, mediazioni possibili sino ad approdare ad un consenso di massima a suo tempo testo licenziato al Senato.

Le modifiche apportate alla Camera, il dibattito che ne è scaturito, la sempre più evidente dicotomia e diversità di visione sui temi trattati all'in-

terno del Governo, il tempo inutilmente trascorso fra il testo approvato alla Camera e la ininfluente gestione del semestre di Presidenza Italiana dell'Unione Europea che poteva essere al contrario una buona occasione per ridiscutere il testo ed aggiornarlo rispetto al più ampio dibattito che esiste sul tema, modificano il nostro orientamento, pur considerando positivo il lavoro sin qui svolto al Senato della Repubblica, in Commissione ed in Aula.

Non è cambiato purtroppo molto dalle originarie condizioni di esame della delega al Governo. Nel frattempo, però, abbiamo subito una messa in mora da parte della Commissione europea e siamo l'ultimo tra gli ultimi Paesi ad arrivare con un tempo *record* alle ultime ore utili per l'approvazione di questo importante decreto.

Non si comprende, quindi, la ragione vera del trascinarsi di questo provvedimento dal 2002 fino ad oggi, Presidente; non sono intervenute modifiche di sostanza. Nulla è successo neppure nell'ultimo passaggio parlamentare. Manca ancora nel testo un mandato chiaro alla competente Commissione che verifichi la compatibilità fra ricerca e brevetto. Come accennato, non si è risolto lo scontro fra Ministeri all'interno del Governo, con l'effetto di lasciare indefinito il ruolo del nostro Paese in Europa e nella gestione del provvedimento che nasce già vecchio e in alcune parti anzi obsoleto.

Il risultato ottenuto è che non avete fugato i dubbi ed i timori nel mondo dell'agricoltura, giustamente in allarme, per la realizzazione di fenomeni di pirateria genetica che si potranno realizzare in danno dei loro legittimi interessi e del sistema Paese per la complessità dei temi toccati.

In questo provvedimento, non si tiene minimamente conto di un dibattito importante e fondamentale, come il tema della globalizzazione e dei suoi effetti sul nostro sistema produttivo primario. Tutto ciò aumenta le nostre perplessità sul testo che risulta deficitario su questioni dirimenti per la nostra economia.

A questo aggiungiamo che, nonostante gli auspici di tutte le forze politiche, il nostro semestre di Presidenza ha lasciato irrisolti tutti i nodi di questo provvedimento, relegandoci ad un ruolo di marginalità ed influenza politica, accollandoci, rispetto al testo licenziato dalla Camera ed agli impegni assunti, anche questa grave e negativa responsabilità. Tornando al testo in esame, occorre riconoscere che i colleghi della Camera hanno posto una serie di rilievi condivisibili sul testo da noi licenziato.

Per quel che riguarda alcune preoccupazioni, personalmente ritengo le modifiche apportate un po' capziose per ciò che riguarda la lettera «s». Se è vero che le modifiche da noi introdotte si potevano prestare a ricorsi, è anche vero che il nostro periodo di Presidenza poteva attivarsi per modificare in radice la direttiva europea oggetto della delega e certificare un processo di garanzie per i prodotti DOP ed IGP, di particolare per il valore per i singoli Paesi membri. Ciò non è accaduto e quindi possiamo accettare il rilievo della Camera su una questione così delicata che dovrà comunque essere rivista dalla stessa Unione europea.

Vorrei fare un'ulteriore considerazione, signor Presidente e colleghi. Nel campo della ricerca questo Governo si è distinto per avere tagliato fondi e progetti; lo straordinario lavoro dei nostri cervelli migliori impegnati su più campi, comprese le biotecnologie, azzerati i fondi pubblici per la ricerca pubblica che in settori come questo con scoperte ed invenzioni in mano pubblica, possono contribuire concretamente a migliorare la vita dei cittadini. La vostra strana politica attraverso queste scelte obbliga le università ed i centri di ricerca a sospendere il lavoro, e grazie alla vostra cecità a rendere indisponibile ciò che di buono questo Paese ha fatto e sta facendo in un settore così indispensabile per la crescita del Paese e della sua economia. (*Applausi ironici dai banchi della maggioranza*). Colleghi intendo concludere l'intervento.

Nel corso della lunga ed articolata discussione su questo provvedimento, ho sostenuto come la ricerca scientifica sia fondamentale, pubblica o privata che sia, poiché apporta elementi di crescita nella scienza e nella nostra vita sociale, dalla salute alle nuove tecnologie al servizio della persona e delle imprese. Cosa diversa – ed è una delle scommesse in campo con questo provvedimento – è legalizzare la pirateria genetica cioè l'appropriazione, attraverso la brevettazione, di ciò che è disponibile in natura senza altro aggiungere se non la manipolazione genetica, e ciò soprattutto in danno delle popolazioni più povere, del Sud del pianeta in particolare.

In precedenti interventi, ho reso evidente come ciò già accada nella indifferenza generale, ed anzi con la complicità di molti governi che ritengono secondario il danno provocato a milioni di persone. Oggi anche premi Nobel, come l'indiana Wandana Shiva, combattono una dura lotta contro l'Ufficio americano dei brevetti per difendere il loro popolo dalle industrie farmaceutiche; dalla Nuova Guinea al Messico gli interessi in campo hanno aperto la battaglia sulla genetica. Eppure diverse risoluzioni e convenzioni internazionali, da Rio de Janeiro nel 1992 all'ONU nel 1998, stabiliscono che il genoma umano è patrimonio dell'umanità e non può essere oggetto di attività commerciali. Dopo queste considerazioni sappiamo che il lavoro svolto su questo provvedimento ha cercato di normare e tutelare anche questi aspetti, sia pure in modo indiretto e senza prendere una posizione troppo definitiva.

Questo provvedimento si dimostra carente nella tutela degli interessi delle nostre aziende che intendono sviluppare la ricerca nel campo delle biotecnologie, insufficiente per garantirci da fenomeni di pirateria genetica, non consono ad orientare il provvedimento del Governo, lasciando irrisolte molte delle questioni poste, la prima delle quali a nostro avviso deve essere quella di modificare radicalmente...

VOCE DAI BANCHI DEL GRUPPO LP. È finita!

CHINCARINI (LP). Le Camere sono sciolte!

BARATELLA (DS-U). Ho quasi terminato, signor Presidente. Dicevo, modificare quasi radicalmente la direttiva europea, e di farsi parte

attiva in questo processo fondamentale per l'Europa che, al contrario di quanto sino ad ora prodotto scimmiettando altre culture d'impresa ed altre realtà economiche, potrebbe cogliere l'occasione per licenziare un testo più adeguato ed in linea con la propria storia e tradizione.

È per queste ragioni e con la coscienza che, rispetto al primo testo ricevuto, il lavoro di Commissioni e di Aula è andato comunque nella direzione auspicata ed in linea con le preoccupazioni espresse, seppure criticamente, nel mio intervento, che il nostro sarà un benevolo quanto immeritato voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni*). (*Commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza ancora due richieste di intervento. Se il senatore Tatò e il senatore Sodano Tommaso annunciano il loro voto, possiamo concludere l'esame di questo provvedimento.

TATÒ (AN). Signor Presidente, con l'autorizzazione della Presidenza, consegno agli atti la mia dichiarazione di voto. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

TATÒ (AN). Mi permetto soltanto di dire che, con questo decreto, l'attuale Governo sopperisce ad una carenza o ad una dimenticanza del precedente Governo che non aveva recepito una direttiva del 1998. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC*).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, annuncio il nostro voto contrario, anche se con rammarico rispetto a un provvedimento importante che siamo costretti a risolvere in pochi minuti.

Con l'autorizzazione della Presidenza, deposito il testo della dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 15 febbraio 2006**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 15 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni (3768) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (...) (*ove trasmesso dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale (3756).

II. Ratifiche di accordi internazionali.

III. Relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Ratifiche di Accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003 (3740) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004 (3746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998 (3747) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da

una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato fatto a Roma il 15 dicembre 2003 (3775) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003 (3776) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

6. Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998 (3383) (*ove concluso dalla Commissione*).

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1° giugno 2002 (3709) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999 (3744) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002 (3745) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004 (3777) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

11. Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (2351-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalle Commissioni*).

12. Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (2545) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Mereu ed altri; Cè ed altri, Di Teodoro; e del disegno di legge governativa*) (*ove concluso dalle Commissioni*).

*Relazioni della Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari*

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina nei confronti dei signori Antonio Santacroce e Andrea Leanza per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (*Doc. IV, n. 10*).

2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma – I sezione civile – nei confronti del senatore Achille Occhetto (*Doc. IV-ter, n. 15*).

3. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Agrigento – Sezione civile – nei confronti del senatore Calogero Sodano (*Doc. IV-ter, n. 16*).

4. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter, n. 17*).

Ringrazio tutti i colleghi per essere stati qui a completare la seduta.

La seduta è tolta (*ore 20,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600/BIS)

(*) Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione in data 20 gennaio 2006.

ARTICOLO 1 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. L'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 593. - (*Casi di appello*). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.

2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda».

EMENDAMENTO 1.23 E SEGUENTI

1.23

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso 2 dell'«Art. 593», ivi richiamato, dopo le parole: «sentenze di proscioglimento», inserire le seguenti: «perché il fatto non sussiste».

1.24

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso 2 dell'«Art. 593», richiamato, sopprimere le parole: «, se la nuova prova è decisiva».

1.25 (testo corretto)

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso 2 dell'«Art. 593», ivi richiamato, dopo le parole: «se la nuova prova è», inserire le seguenti: «dalla parte ritenuta».

1.26

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 1, capoverso 2 dell'«Art. 593», richiamato, dopo le parole: «prova è decisiva.», aggiungere il seguente periodo: «In tale ipotesi i termini per proporre appello sono raddoppiati.».

1.27

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 1, capoverso 2 dell'«Art. 593», richiamato, sostituire le parole da: «Qualora il giudice» fino alla fine del comma con le seguenti:

«Qualora il Giudice di Appello, nel contraddittorio delle parti, in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 del codice di procedura penale, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello.

Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione congiuntamente a quello contro la sentenza di primo grado».

1.28

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso 2 dell'«Art. 593», ivi richiamato, secondo periodo, sopprimere le parole: «, in via preliminare,».

1.29

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso 2 dell'«Art. 593», ivi richiamato, sostituire le parole: «, in via preliminare» con le seguenti: «d'appello».

1.30

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso 2 dell'«Art. 593», ivi richiamato, sostituire le parole: «in via preliminare» con le seguenti: «in apposita udienza ai sensi dell'articolo 127,».

1.31

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso 2 dell'«Art. 593», ivi richiamato dopo le parole: «dichiara con ordinanza» inserire le seguenti: «debitamente motivata».

1.32

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso 2 dell'«Art. 593», ivi richiamato sostituire il terzo periodo con il seguente: «Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono impugnare avanti la corte di cassazione l'ordinanza di inammissibilità del giudice d'appello».

1.33

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Le parole da: «Al comma 1,» a: «impugnare le sentenze di proscioglimento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell'«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:

«2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell'articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna. Possono essere impuginate dal pubblico ministero tutte le sentenze di proscioglimento emesse ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale».

1.34

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell'«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:

«2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui nei confronti dell'imputato la costituita parte civile abbia presentato le conclusioni ai sensi dell'articolo 523, comma 2, del codice di procedura penale richiedendo la condanna».

1.35

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell'«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:

«2-bis. Oltre che ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento nei casi in cui la sentenza sia stata emessa ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale».

1.36

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.15. Cfr. sed. 958

Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell'«Art. 593» richiamato, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto».

1.37

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 dell'«Art. 593» ivi richiamato.

1.38

MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Id. em. 1.37

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 dell'«Art. 593» ivi richiamato.

1.39

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Le parole da: «Al comma 1,» a: «"pecuniaria» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso 3 dell'«Art. 593» richiamato, sostituire le parole: «dell'ammenda» con le seguenti: «pecuniaria, salvo che il giudice abbia pronunciato condanna altresì quanto al capo civile».

1.40

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

Precluso

Al comma 1, capoverso 3 dell'«Art. 593» richiamato, sostituire le parole: «dell'ammenda» con la seguente «pecuniaria».

1.41

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, capoverso 3 dell'«Art. 593» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché di importo inferiore ad euro 100».

1.42

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Ritirato

Al comma 1, capoverso 3 dell'«Art. 593» richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento».

1.43

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso 3 dell'«Art. 593» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa».

1.44

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso 3 dell'«Art. 593» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa».

ARTICOLO 2 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.

EMENDAMENTI

2.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, sostituire le parole: "quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" con le seguenti: "salvo che il giudice si sia pronunciato anche in ordine al capo civile"».

2.3

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Sost. id. em. 2.2.

Al comma 1, sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "salvo che il giudice si sia pronunciato anche in ordine al capo civile"».

2.4

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Le parole da: «Dopo il comma 1,» a: «:"ovvero» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero abbia escluso la ricorrenza delle circostanze del reato contestate"».

2.5

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo le parole: "titolo del reato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero si sia pronunciata negativamente circa la ricorrenza delle circostanze del reato inizialmente contestate"».

2.6

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero non abbia correttamente applicato la normativa in materia di recidiva"».

2.8

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero abbia ritenuto applicabili circostanze di reato non contestate dalla pubblica accusa"».

**ARTICOLO 3 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI****Art. 3.****Approvato**

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».

EMENDAMENTI**3.1**

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.3

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. all'articolo 429 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso in cui per lo stesso procedimento vi sia già stata una pronuncia della Corte di Cassazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 273, il decreto contiene altresì l'enunziazione dei motivi per i quali il giudice ha comunque ritenuto di dover disporre il giudizio a carico dell'imputato"».

3.4

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, capoverso comma 1-bis dell'articolo 405 del codice di procedura penale premettere alle parole: «Il pubblico ministero» le seguenti: «In ogni caso» e sopprimere le parole: «, al termine delle indagini».

3.5

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «al termine delle indagini».

3.6

MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

al comma 1 capoverso «1-bis», sostituire le parole: «al termine delle indagini», con le seguenti: «entro sei mesi dalla conclusione delle indagini».

3.7

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, al capoverso «1-bis», sostituire la parole: «formula» con le seguenti: «può formulare».

3.8

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «si è pronunciata» aggiungere le seguenti: «con annullamento senza rinvio».

3.9

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis» dell'«Art. 405» del codice di procedura penale, sopprimere le parole: «,ai sensi dell'articolo 273,».

3.10

MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «successivamente, ulteriori».

3.11

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere la parola: «successivamente».

3.12

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere la parola: «ulteriori».

3.13

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis» dell'«Art. 405» del codice di procedura penale, dopo la parola: «ulteriori» inserire le seguenti: «e significativi».

3.14

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, le parole: «o comunque rilevanti ai fini dell'articolo 192, commi 3 e 4».

**ARTICOLO 4 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI****Art. 4.****Approvato**

1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 428. - (*Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*).

– 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.

3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».

EMENDAMENTI

4.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

4.2

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 428» richiamato, all'alinea, sostituire le parole: «ricorso per cassazione» con la seguente: «appello».**Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «Corte di cassazione» con le seguenti: «Corte d'appello».*

4.3

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 428» richiamato, sopprimere la lettera a).*

4.4

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 428» richiamato, sopprimere la lettera b).*

4.5

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 428» richiamato, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine della lettera.*

4.6 (testo corretto)

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 428» richiamato, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la persona offesa».

Conseguentemente sopprimere il capoverso 2.

4.8

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 4.6 (testo corretto)

Al comma 1, al capoverso «Art. 428», dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) la persona offesa».

Conseguentemente sopprimere il capoverso 2.

4.9

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2 dell'«Art. 428» richiamato.

4.10

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, capoverso 2 dell'«Art. 428», ivi richiamato, sopprimere la parola: «soli».

4.11

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso 2 dell'«Art. 428» richiamato, secondo periodo, sostituire le parole: «ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606» con le seguenti: «appello».

Conseguentemente, al medesimo «Art. 428», al comma 3 come ivi modificato, dopo le parole: «dall'articolo 127», aggiungere le seguenti: «,salvo il caso di cui al comma 2, secondo periodo».

4.12

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 dell'«Art. 428» ivi richiamato.

4.13

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

Id. em. 4.12

Al comma 1, capoverso «Art. 428» sopprimere il comma 3.

**ARTICOLO 5 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI****Art. 5.****Approvato**

1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».

EMENDAMENTI

5.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

5.2

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

Respinto*Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 533» sopprimere le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio».*

5.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto*Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 533» ivi richiamato, sostituire le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio», con le seguenti: «sulla base della valutazione di tutti gli elementi raccolti nel processo e del proprio libero convincimento».*

5.4

DALLA CHIESA, MANZIONE, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 533» ivi richiamato, sostituire le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio», con le seguenti: «sulla base del principio del libero convincimento».*

5.5

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 533» del codice di procedura penale, al secondo periodo dopo le parole: «il giudice applica la pena e»*

inserire le parole: «ove essa non abbia natura detentiva ovvero sia stata accordata la sospensione della stessa, il giudice applica».

5.6

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 533» del codice di procedura penale, al secondo periodo dopo le parole: «misure di sicurezza» inserire le parole: «ritenute più idonee».

ARTICOLO 6 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresì».

EMENDAMENTI

6.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Il comma 1 dell'«Art. 576» del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. La parte civile può proporre appello contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsa-

bilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, anche abbreviato, qualora abbia acconsentito alla abbreviazione del rito"».

6.2

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo periodo, dopo le parole: "con il mezzo previsto per il pubblico ministero," inserire le seguenti: "ovvero autonomamente, nel caso in cui quest'ultimo non intenda impugnare la sentenza,"».

6.3

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «inoltre».

ARTICOLO 7 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 580. - (*Conversione del ricorso in appello*) – 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello».

EMENDAMENTI

7.1

MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**7.2**

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 580» richiamato, sopprimere le parole: «nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12».*
_____**7.3**

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all'articolo 12» aggiungere le seguenti: «, comma 1, lettera a)».*
_____**7.4**

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

Id. em. 7.3*Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all'articolo 12,» aggiungere le seguenti: «comma 1, lettera a)».*
_____**7.5**

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all'articolo 12» aggiungere le seguenti: «, comma 1, lettera b)».*

7.6

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

Id. em. 7.5

Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all'articolo 12,» aggiungere le seguenti: «comma 1, lettera b)».

7.7

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso 1 dell'«Art. 580», richiamato, dopo le parole: «di cui all'articolo 12,» aggiungere le seguenti: «comma 1, lettera c)».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 599 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Salvo che le parti facciano richiesta congiunta di celebrazione del processo in pubblica udienza, il giudizio d'appello si svolge in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire.

3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale il giudice assume le prove con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori".

Conseguentemente, i commi 4 e 5 dello stesso articolo 599 c.p.p. sono soppressi.

ARTICOLO 8 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

EMENDAMENTI

8.1

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la lettera d) ivi richiamata, con la seguente:

«d) mancata motivazione in ordine al diniego di assunzione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495 comma 2».

8.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 8.1

Al comma 1, lettera a), sostituire la lettera d) ivi richiamata con la seguente:

«d) mancata motivazione in ordine al diniego di assunzione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495 comma 2».

8.3

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), alla lettera d), ivi richiamata, sopprimere le parole: «, quando la parte ne ha fatto richiesta».

8.4

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera a), alla lettera d), ivi richiamata, sopprimere la parola: «anche».

8.5

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), nella lettera d), ivi richiamata, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando la carenza e manifesta illogicità della motivazione emerge dal testo dell'ordinanza reiettiva».

8.6

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.7

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Id. em. 8.6*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

8.8

DALLA CHIESA, MANZIONE, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Id. em. 8.6*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

8.10

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:**«b) alla lettera e) sono aggiunte in fine le parole: "salvo che il ricorso sia stato proposto avverso sentenza inappellabile"».*

8.9

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto*Al comma 1, lettera b), sostituire la lettera e) ivi richiamata con la seguente:**«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti richiamati nel provvedimento stesso e specificatamente indicati nei motivi di gravame».*

8.11

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere la parola: «mancanza».*

8.12

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 1, lettera b), nella lettera e) ivi richiamata, sopprimere la parola: «contraddittorietà».

8.13

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Id. em. 8.12

Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere la parola: «contraddittorietà».

8.14

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sostituire le parole: «, contraddittorietà o manifesta illogicità» con le seguenti: «o contraddittorietà».

8.15

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere la parola: «manifesta».

8.16

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Sost. id. em. 8.14

Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere le parole: «o manifesta illogicità».

8.17

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, dopo le parole: «della motivazione» inserire le seguenti: «in questi ultimi due casi».

8.18

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine della lettera.

8.19

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 8.18

Al comma 1, lettera b), alla lettera e) ivi richiamata, sopprimere le parole: «ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

**ARTICOLO 9 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI****Art. 9.****Approvato**

1. L'articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato.
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.

EMENDAMENTI

9.1

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**9.2**ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA,
RIPAMONTI, TURRONI**Respinto***Sopprimere il comma 1.*
_____**9.3**

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Id. em. 9.2*Sopprimere il comma 1.*
_____**9.4**

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Sopprimere il comma 2.*
_____ARTICOLO 10 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della

presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.

5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

10.1

Respinto

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Sopprimere l'articolo.

10.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo

10.3

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. La presente legge si applica ai soli procedimenti nei quali si sia verificata una prima iscrizione nel registro degli indagati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa».

10.4

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA,
RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. La presente legge si applica ai soli procedimenti per fatti successivi alla data di entrata in vigore della stessa».

10.5

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

10.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 10.5

Sopprimere il comma 1.

10.7

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «La presente legge non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima».

10.8

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Sost. id. em. 10.7

Al comma 1, dopo la parola: «legge» aggiungere la seguente: «non».

10.9

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «si applica ai procedimenti in corso» con le seguenti: «non si applica ai procedimenti in corso presso la Corte di cassazione».

10.10

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in corso» con le seguenti: «in cui non sia stata pronunciata sentenza».

10.11

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Sost. id. em. 10.10

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nei quali non sia ancora stata pronunciata sentenza».

10.12

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Sost. id. em. 10.10

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nei quali non sia ancora stata pronunciata sentenza».

10.13

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modificazioni dell'articolo 606 del codice di procedura penale, di cui all'articolo 8 della presente legge, non si applicano ai procedimenti pendenti in Cassazione relativi a sentenze pronunciate in grado di appello».

10.14

MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Le parole : «Sopprimere i commi 2,» respinte; seconda parte preclusa*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

10.15

FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI

Precluso*Sopprimere il comma 2.*

10.16ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA,
RIPAMONTI, TURRONI**Respinto***Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione qualora sia stato proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere presentati nuovi motivi entro il termine di cui all'articolo 585 comma IV codice procedura penale».

10.17

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Al comma 2, dopo le parole: «o dal pubblico ministero» inserire le seguenti: «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».*

10.18

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Al comma 2, dopo le parole: «o dal pubblico ministero» inserire le seguenti: «perché il fatto non sussiste».*

10.19

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «o dal pubblico ministero» inserire le seguenti: «per non aver commesso il fatto».

10.20

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 2 sopprimere la parola: «non».

10.21

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

10.22

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «entro quarantacinque giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

10.23

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. In tal caso il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado inizia a decorrere dal giorno della notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2».

10.24

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto*Sopprimere il comma 4.*
_____**10.25**ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA,
RIPAMONTI, TURRONI**Respinto***Sopprimere il comma 5.*
_____**10.26**

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Id. em. 10.25*Sopprimere il comma 5.*

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (3760)**G1**

LE COMMISSIONI RIUNITE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3760 relativo alla «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche»,

ritenuto che la formulazione dei numeri 1 e 5 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame possa prestarsi ad una interpretazione ambigua, tale da determinare possibili conseguenze applicative contrastanti con le finalità perseguite dal legislatore per

come scaturite dal dibattito parlamentare che su tali questioni e con riferimento a norme analoghe si era sviluppato sul disegno di legge n. 1745;

impegna il Governo:

a garantire che l'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, per quanto riguarda il numero 1 della lettera *c*), si attenga al principio che deve essere vietata la brevettabilità di ogni procedimento avente quale scopo finale la clonazione di un essere umano e non di quelli che riguardano la coltura e la riproduzione di cellule da impiegare per fini meramente terapeutici; per quanto concerne il numero 5, lettera *c*), consenta la brevettabilità delle invenzioni concernenti i protocolli di *screening* genetico a fini terapeutici, che rappresentano il logico sviluppo delle attività diagnostiche.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 3

All'articolo 1, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Il presente decreto disciplina la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche».

All'articolo 3, al comma 1, lettera d), le parole: «l'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «l'essere umano».

All'articolo 4, al comma 1:

alla lettera a), le parole: «dell'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'essere umano»;

alla lettera c), alinea, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «, dell'ambiente».

All'articolo 5, al comma 7, secondo periodo, la parola: «produzione» è sostituita dalla seguente: «riproduzione».

All'articolo 6, al comma 4, lettera b), dopo la parola: «economico» sono inserite le seguenti: «ovvero sanitario o sociale».

All'articolo 8, al comma 3, le parole: «l'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «quanto disposto dall'articolo 3 e dall'articolo 4».

All'articolo 10:

al comma 3, lettera a), la parola: «e» è soppressa;

al comma 6, le parole: «dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Finalità)

01. Il presente decreto disciplina la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

1. Il presente decreto è adottato nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto eu-

ropeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, dalla Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, tenendo conto in particolare del principio dell'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'equa distribuzione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle medesime, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997 e dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, entrambi ratificati con legge 28 marzo 2001, n. 145, e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

EMENDAMENTO

1.100

Respinto

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «entrambi ratificati con legge 28 marzo 2001, n. 145» inserire le seguenti: «dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma dalla conferenza della FAO del 3 novembre 2001 e ratificato con legge 6 aprile 2004, n. 101».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «materiale biologico»: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
- b) «procedimento microbiologico»: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

3. La nozione di varietà vegetale è definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Brevettabilità)

1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e originalità e siano suscettibili di applicazione industriale:

a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

c) qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato;

d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'essere umano è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 6.

EMENDAMENTI

3.100

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) un materiale biologico prodotto tramite un procedimento tecnico;».

3.101

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.102

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

ARTICOLI 4 E 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dalla brevettabilità:

a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto

dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'essere umano e dell'ambiente;

b) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

c) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalità della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;

d) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

e) le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

f) le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica.

2. È, comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

Articolo 5.

(Procedimento)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c*), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, è dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato.

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.

4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.

5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

6. Nel caso in cui la richiesta di brevetto riguardi l'utilizzo o la modifica delle identità genetiche di varietà italiane autoctone e da conservazione, ai sensi della direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, o di materiali biologici vegetali o animali cui facciano riferimento i disciplinari adottati in Italia, in conformità alle disposizioni sulla denominazione di origine protetta e sulla indicazione geografica protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e alla citata direttiva 98/95/CE, e si riferisca a fini diversi da quelli diagnostici o terapeutici, è acquisito preventivamente il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali; il Ministero si esprime, previa consultazione della commissione consultiva di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sentite le associazioni di produttori di cui all'articolo 5 del citato regolamento

(CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni dalla data nella quale sia pervenuta al Ministero medesimo la relativa richiesta. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il brevetto può essere rilasciato.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di riproduzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.

EMENDAMENTI

5.100

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5.È consentita l'autorizzazione da parte dell'agricoltore, per riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato o origine vegetale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, e con le modalità stabile con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».

5.101

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «Decorso inutilmente il termine anzidetto, il brevetto può essere rilasciato».

5.102

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per la sospensione temporanea in via d'urgenza dei diritti brevettuali qualora l'autorità pubblica competente lo ritenga necessario per fronteggiare situazioni di emergenza di carattere sanitario o alimentare».

5.103

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni atte a prevenire, per effetto dei procedimenti di brevettazione, la formazione di posizioni dominanti nel mercato delle sementi».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Licenza obbligatoria)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria a favore:

a) del costituente, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;

b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.

2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è condizionato al pagamento di un canone determinato ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:

a) che si è rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

b) che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico ovvero sanitario o sociale rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Nullità)

1. Gli atti giuridici e le operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente decreto sono nulli.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Estensione della tutela)

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale bio-

logico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 e dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Limiti all'estensione della tutela)

1. La protezione di cui all'articolo 8 non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico)

1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente per l'applicazione del diritto dei brevetti soltanto se:

a) il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai

fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: «Trattato di Budapest»;

b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

2. L'accesso al materiale biologico depositato è garantito mediante il rilascio di un campione:

a) fino alla prima pubblicazione della domanda di brevetto, unicamente alle persone autorizzate ai sensi del diritto nazionale dei brevetti;

b) tra la prima pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto, a qualsiasi persona che ne faccia domanda o, se il depositante lo richieda, unicamente ad un esperto indipendente;

c) dopo la concessione del brevetto e anche se lo stesso è stato revocato o annullato, a qualsiasi persona che ne faccia richiesta.

3. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati;

b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

4. In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto, l'accesso al materiale depositato viene limitato, su richiesta del depositante, ad un esperto indipendente per un periodo di venti anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. In tale caso si applica il comma 3.

5. Le domande del depositante di cui al comma 2, lettera *b)*, e al comma 4 possono essere presentate soltanto fino alla data in cui sono considerati ultimati i preparativi tecnici della pubblicazione della domanda di brevetto.

6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non è più disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.

7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante atte stante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale.

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione sull'applicazione del decreto medesimo.

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Relazione orale della senatrice Bianconi sul disegno di legge n. 3760

Il decreto-legge di cui si propone la conversione è volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria 98/44/CE del 6 luglio 1998, recante la disciplina per la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

Come si ricorderà, la delega per il recepimento della direttiva era contenuta nel disegno di legge n. 1745, sul quale le Commissioni riunite Industria e Sanità hanno svolto un esame lungo ed approfondito, nella piena consapevolezza del rilievo della tutela delle invenzioni biotecnologiche sia sotto il profilo etico che per implicazioni sulla salute umana e per le ricadute sul sistema industriale e della ricerca.

Nonostante tale disegno di legge sia ormai in fase di approvazione finale – è già iniziato l'esame del testo B presso l'Assemblea del Senato – una sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione Europea, emessa nei confronti dello Stato italiano nel luglio scorso per la mancata attuazione della direttiva, il cui recepimento doveva peraltro avvenire entro il 30 luglio 2000, nonché una recente lettera di messa in mora con l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'adeguamento alle prescrizioni di tale sentenza, hanno determinato il ricorso al presente provvedimento di urgenza.

Nella Relazione che accompagna il decreto-legge si sottolinea come esso riproduca pressoché integralmente il contenuto dell'Atto Senato 1745-B, con alcune integrazioni volte a recepire specifiche disposizioni della direttiva comunitaria, con particolare riferimento agli articoli 9, 10, 13 e 14 di tale atto, anche al fine di evitare ulteriori procedure di infrazione.

Complessivamente il testo in esame si compone di 13 articoli.

Le disposizioni che nel testo del disegno di legge 1745-B costituivano principi e criteri per l'esercizio della delega sono qui state trasformate in norme di applicazione diretta.

In particolare, l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 ripropone, nel rispetto dei requisiti di novità, originalità e applicabilità industriale, i principi di brevettabilità già indicati nel disegno di legge n. 1745-B.

L'articolo 4 contiene invece le esclusioni, tra le quali continua ad essere espressamente contemplato il divieto di brevettabilità del corpo umano, dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o ani-

male, delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali.

In tale ambito, si segnala che, nel prevedere il divieto di clonazione umana, il comma 1, lettera *c*), numero 1) dell'articolo 4 del decreto-legge in esame riproduce testualmente la formulazione introdotta dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1745. Viene così escluso dalla brevettabilità «ogni procedimento di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalità della clonazione». Come si ricorderà, il dibattito su questo punto presso le Commissioni riunite era stato particolarmente approfondito. In particolare, era stato rilevato come la formulazione adottata potesse prestarsi ad interpretazioni ambigue, tali da determinare possibili conseguenze applicative contrastanti con le finalità perseguite dal legislatore. Per evitare tuttavia il ritorno del provvedimento alla Camera, si era convenuto di predisporre un ordine del giorno interpretativo, finalizzato ad impegnare il Governo ad attenersi, in sede di attuazione della delega, al principio che dovesse essere vietata la brevettabilità di ogni procedimento avente quale scopo finale la clonazione di un essere umano e non di quelli che riguardassero la coltura e la riproduzione di cellule da impiegare per fini meramente terapeutici.

Il medesimo ordine del giorno, approvato con il parere favorevole del Governo, conteneva anche l'impegno a prevedere che fosse consentita la brevettabilità delle invenzioni concernenti i protocolli di *screening* genetico a fini terapeutici, che rappresentano il logico sviluppo delle attività diagnostiche. La formulazione accolta nel testo del decreto-legge in esame (si tratta in particolare dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 5), anche in questo caso disattende l'indicazione delle Commissioni riunite.

Sempre in riferimento all'articolo 4, si segnala infine che il comma 2 esclude dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

Passando agli articoli successivi, l'articolo 5 disciplina il procedimento amministrativo di concessione del brevetto di invenzione biotecnologica, mentre l'articolo 6 riguarda le licenze obbligatorie.

L'articolo 7 sanziona con la nullità gli atti giuridici compiuti in violazione dei divieti previsti dal provvedimento.

Gli articoli da 8 a 10 sono volti a recepire ulteriori disposizioni della direttiva comunitaria. In particolare, l'articolo 8 prevede che, nel caso di brevetti relativi a materiali biologici dotati, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà, la tutela venga estesa a tutti i materiali biologici da essi derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e che siano dotati delle stesse proprietà. Analogamente, anche la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà, si estende al materiale biologico diretta-

mente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

L'articolo 9 circoscrive l'estensione della tutela di cui al precedente articolo, escludendo dalla protezione il materiale biologico ottenuto per riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

L'articolo 10 disciplina poi le modalità di applicazione del diritto dei brevetti alle invenzioni che riguardano materiale biologico non accessibile al pubblico.

L'articolo 11 prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenti una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del provvedimento.

L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza della spesa.

L'articolo 13 infine riguarda l'entrata in vigore.

Sen. BIANCONI

**Relazione orale del senatore Mugnai
sul disegno di legge n. 3760**

Il decreto legge in esame è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, concernente la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

Il provvedimento d'urgenza si è reso necessario in seguito alla sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-456/03), che in data 16 giugno 2005 ha accertato l'inadempimento dello Stato italiano per la mancata attuazione della citata direttiva (il cui recepimento doveva avvenire entro il 30 luglio 2000).

La finalità di quest'ultima è quella di armonizzare la normativa sui brevetti biotecnologici, nella prospettiva della libera circolazione dei medesimi nel mercato unico ed in relazione alla crescente importanza che sta assumendo il mercato europeo delle biotecnologie.

L'articolo 1 del decreto-legge indica le finalità del provvedimento e richiama il rispetto degli obblighi derivanti da alcuni accordi internazionali. La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura un emendamento, con il quale si specifica che il decreto-legge regola le norme sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

L'articolo 2 reca le definizioni di «materiale biologico» e di «procedimento microbiologico», rinviando, per la nozione di varietà vegetale, alla relativa definizione contenuta nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

L'articolo 3 indica, fermo restando il rispetto dei requisiti di novità, originalità e applicabilità industriale, i criteri di brevettabilità. In particolare, sono brevettabili: *a*) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; *b*) un procedimento tecnico attraverso il quale venga prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale; *c*) qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato; *d*) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche qualora la sua struttura sia identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la funzione ed applicazione industriale siano descritte e rivendicate; *e*) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, qualora la loro applicazione non sia limitata, dal punto di vista tecnico, al conseguimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro conseguimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici.

L'articolo 4 individua le fattispecie escluse dalla possibilità di brevetto. Esse sono: il corpo umano, sin dal concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza, totale o parziale, di un gene (lettera *a*) del comma 1); i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati ai medesimi corpi (lettera *b*)); le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico o al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente – riferimento quest'ultimo inserito dalla Camera – e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali (lettera *c*)); le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali (lettera *e*)); le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale (lettera *f*)).

Nell'ambito delle fattispecie di cui alla lettera *c*) summenzionata, l'esclusione dalla brevettabilità riguarda, tra l'altro: ogni procedimento tecnologico di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano, nonché ogni impiego di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali; i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti; le invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani.

Inoltre, ai sensi della lettera *d*), è ammessa la tutela brevettuale di una sequenza parziale di un gene, impiegata per produrre una proteina o una proteina parziale, a condizione che la funzione ed applicazione industriale siano descritte e rivendicate.

L'articolo 5 disciplina il procedimento amministrativo di concessione del brevetto di invenzione biotecnologica.

L'articolo 6 disciplina le «licenze obbligatorie», di cui all'articolo 12 della citata direttiva. Queste ultime concernono l'impiego di un'invenzione protetta da brevetto, qualora tale utilizzo sia indispensabile per lo sfruttamento di una varietà vegetale, o viceversa il caso in cui l'uso di un'invenzione biotecnologica, da parte del titolare del relativo brevetto, comporterebbe la violazione di una precedente privativa su un ritrovato vegetale. La concessione delle licenze obbligatorie è subordinata, tra l'altro, alla dimostrazione che l'invenzione o la varietà vegetale costituisca un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico – ovvero, come specificato dalla Camera, sanitario e sociale – rispetto all'invenzione o alla varietà vegetale interessati dal brevetto base.

L'articolo 7 stabilisce la nullità degli atti giuridici compiuti in violazione dei divieti previsti dal decreto in esame.

L'articolo 8 definisce alcuni casi di estensione della tutela attribuita da un brevetto.

In particolare: la privativa concernente un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà; la protezione relativa ad un procedimento che consenta di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà concerne altresì il materiale biologico direttamente conseguito da tale procedimento e qualsiasi altro materiale biologico derivato da quello direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà; la privativa di un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica è estesa a qualsiasi materiale nel quale il prodotto sia incorporato e nel quale l'informazione genetica sia contenuta e svolga la sua funzione.

L'articolo 9 reca alcuni limiti e deroghe alle suddette norme di estensione.

L'articolo 10 disciplina la procedura per ottenere il brevetto relativo ad un'invenzione che riguardi un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non possa essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure che implichi l'uso di tale materiale.

L'articolo 11 prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenti una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del provvedimento in esame.

L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, precisando che le amministrazioni interessate provvedono alle attività contemplate dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Sen. MUGNAI

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice De Petris sul disegno di legge 3760

Il decreto legge oggi in esame per la conversione è finalizzato al recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, un provvedimento che ha profonde implicazioni etiche e riflessi in campo scientifico ed economico di assoluto rilievo in relazione alla possibilità di brevettare la materia vivente. Il Governo è pervenuto alla decretazione d'urgenza, su una materia di tale rilievo, dopo aver ritirato dall'Aula il disegno di legge già approvato in prima lettura dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati che aveva a lungo impegnato nel dibattito anche le Commissioni competenti.

È bene ricordare, in primo luogo, quanto il tema sia tutt'ora controverso all'interno dell'Unione: a sette anni dall'approvazione della direttiva e ad oltre cinque dal termine fissato per il recepimento (30 luglio 2000) solo sette Paesi membri hanno provveduto in proposito mentre Francia, Lussemburgo e Germania hanno esplicitamente dichiarato di non avere intenzione per ora di farlo, ritenendo necessaria una revisione complessiva della materia in sede comunitaria.

Ma la richiesta di rivedere la disciplina sulla brevettazione è stata formalizzata dallo stesso Parlamento europeo. Con la Risoluzione su «Le scienze della vita e la biotecnologia», approvata nella seduta del 21 novembre 2002, il Parlamento ha richiesto di chiarire la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, al fine di escludere dalla brevettabilità la sequenza totale o parziale di un gene isolato dal corpo umano. Prima ancora, nel gennaio del 2002, era stato il Comitato internazionale di bioetica dell'UNESCO a richiedere formalmente l'esclusione del genoma umano da qualsiasi forma di brevettazione.

La problematica investe questioni etiche e di indirizzo della ricerca scientifica che ovviamente trascendono l'ambito agricolo e alimentare, al quale intendo riferirmi, in modo specifico, in questo intervento. Il rispetto della vita e della dignità di ogni essere umano non può non condurre a respingere qualunque forma di impiego delle scienze della vita contrario a questo principio fondamentale e un utilizzo dello strumento dei brevetti finalizzato a costituire forme di monopolio su caratteristiche genetiche o procedimenti scientifici indispensabili alla sopravvivenza dell'umanità. Si pensi, ad esempio, alla interferenza dei diritti brevettuali con la necessità di fronteggiare le crisi sanitarie: il caso dei farmaci anti-AIDS in Africa o le recenti difficoltà insorte anche in un Paese avanzato come gli Stati Uniti per reperire, a condizioni idonee, i prodotti necessari a prevenire il contagio da antrace, testimoniano della necessità di un radicale ripensamento della questione per i settori che attengono alla salute ed all'alimentazione umana.

Per il settore agricolo la brevettabilità della materia vivente pone oggi evidenti problemi di controllo monopolistico nell'accesso alle sementi e

alle derrate alimentari e, per quanto attiene a questa decisiva questione, occorre valutare la dubbia compatibilità della direttiva 98/44/CE con le disposizioni di importanti trattati internazionali, quali la Convenzione sulla biodiversità e il recente Trattato FAO sulla protezione delle risorse fitogenetiche, già ratificato dal nostro Paese. In particolare quest'ultimo Trattato prevede per la prima volta la tutela dei Paesi detentori della biodiversità genetica e il principio di una equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione scientifica di tale patrimonio, nonché la protezione dallo sfruttamento commerciale del genoma per un elenco prioritario di piante indispensabili per l'alimentazione umana. È stato osservato a tale proposito che l'attuale formulazione della direttiva 98/44/CE non affronta adeguatamente il problema del consenso al prelievo biologico ed alla eventuale brevettazione da parte dello Stato o delle comunità che sono storicamente depositarie del materiale genetico. Per quello che riguarda più in dettaglio il settore agricolo, si pone con evidenza il problema, non affrontato dal disegno di legge in esame, del carattere peculiare del cibo in quanto merce di cui si intenda consentire la brevettazione. Questa questione di grande rilevanza, analoga a quella posta a livello internazionale per i farmaci, ci vede contrari per almeno quattro problematiche specifiche:

la pressione esercitata dalle grandi aziende multinazionali delle biotecnologie sulle risorse vegetali e sulle agricolture dei Paesi del Terzo Mondo che configura, con la copertura dei brevetti, una nuova e più insidiosa forma di subordinazione alimentare e di appropriazione del patrimonio genetico;

la concessione di brevetti sul materiale vegetale conduce alla formazione di posizioni dominanti nel mercato delle sementi, tali da compromettere l'accesso per gli agricoltori e la effettiva disponibilità, a condizioni accettabili, dei materiali di moltiplicazione;

a fronte di gravi emergenze alimentari, si può verificare l'eventualità che i diritti brevettuali rappresentino un ostacolo all'intervento necessario ad assicurare la produzione di derrate agricole indispensabili;

la registrazione di brevetti può interessare anche parte del genoma di varietà vegetali appartenenti al patrimonio delle produzioni tipiche e tradizionali, protette da marchi europei registrati a denominazione d'origine (prodotti DOP e IGP ai sensi del Regolamento CE n. 2081/92), al fine di riprodurne le caratteristiche peculiari in altro contesto. Il recente caso della varietà «basilico genovese», registrata all'Ufficio brevetti europeo dalla multinazionale Nestlè, è solo un esempio di quanto potrebbe accadere in questo campo, proprio mentre a livello internazionale si discute in merito alla necessità di protezione multilaterale dei prodotti soggetti a registrazione della denominazione d'origine. Il testo che ci viene oggi proposto recepisce in questo senso l'emendamento, accolto in Senato e poi modificato dalla Camera dei deputati, e rappresenta un primo passo avanti per la protezione del genoma delle varietà tipiche e tradizionali, anche se

ritengo che la formulazione proposta inizialmente da questa Assemblea fosse più efficace per la protezione dai rischi di agropirateria genetica;

una questione infine di grande attualità: l'Unione europea ha messo termine alla moratoria per la coltivazione di OGM in vigore dal 1998 e si è posto, anche nel nostro Paese, il problema della misure necessarie a garantire la coesistenza dei diversi sistemi di coltivazione, in assenza delle quali la contaminazione per l'agricoltura biologica e convenzionale rischia di essere inevitabile, con gravi danni per le aziende produttrici e per i consumatori. Dopo il decreto-legge in materia, convertito dalle Camere, è tuttora in corso la discussione sulle linee guida per la coesistenza, mentre si moltiplicano le ricerche e le informazioni scientifiche che attestano la sostanziale impossibilità di tutelare adeguatamente il sistema agroalimentare italiano qualora si avviassero, nelle condizioni peculiari dell'agricoltura italiana, le coltivazioni di sementi geneticamente modificate.

Nel confermare il voto contrario del Gruppo dei Verdi sul provvedimento in esame, invitiamo il Governo ad inoltrare formalmente la richiesta di rinegoziare in sede comunitaria la direttiva sulla brevettazione del materiale vivente, nella convinzione che ci siano i presupposti di natura giuridica per riconsiderare la posizione europea in materia di brevettazione, anche alla luce dell'approfondito dibattito scientifico in corso.

Sen. DE PETRIS

**Dichiarazione di voto del senatore Tatò
sul disegno di legge n. 3760**

Il decreto-legge in approvazione recepisce la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 6 luglio 1998.

Ne rileva l'urgenza in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che aveva accettato nel giugno del 2005 l'inadempimento dello Stato italiano alla mancata approvazione della direttiva che doveva essere recepita entro il 30 luglio del 2000.

Si evidenzia pertanto, per inciso, una carenza, una dimenticanza del precedente Governo.

Il decreto-legge indica la finalità nella protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, definisce i concetti di materiale biologico e di procedimento microbiologico ed i requisiti della brevettabilità estensibili al materiale biologico, al procedimento tecnico, a nuove applicazioni sia di materiale tecnico che di procedimento tecnico già brevettato, nuova invenzione relativa ad un elemento isolato del corpo umano o diversamente prodotto e delle specie animali o vegetali.

Ne stigmatizza l'esclusione dalla brevettabilità: il corpo umano sia dal concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, la commercializzazione, una sequenza di DNA o quella parziale di un gene, le varietà delle razze animali.

Indica inoltre le procedure del procedimento della brevettabilità e la sua tutela, l'obbligatorietà della licenza.

Ancora, norme per il deposito, l'accesso e nuovo deposito di materiale biologico e quindi un decreto-legge in attuazione di una direttiva CE che pone rimedio – ripeto – alla clamorosa mancanza e regola un settore quello delle invenzioni biotecnologiche, così interessante e particolare alla luce dei continui progressi della tecnologia. Per questo Alleanza Nazionale voterà favorevolmente compatta il provvedimento.

Sen. TATÒ

**Dichiarazione di voto del senatore Sodano Tommaso
sul disegno di legge n. 3760**

Il provvedimento sul quale siamo oggi chiamati a pronunciarci riveste un'importanza fondamentale non solo per la vita di ciascun cittadino del nostro paese, ma per l'intera umanità. La brevettabilità della materia vivente rappresenta l'ultima frontiera della privatizzazione generalizzata delle risorse messa in campo dalle istituzioni favorevoli alla globalizzazione neoliberista, volta a garantire i profitti e le posizioni di monopolio delle industrie biotecnologiche dei paesi più ricchi e disposta a tal fine allo sfruttamento e alla commerciabilità dello stesso genoma umano. Tutto questo a danno della sicurezza, della salute, dell'alimentazione, del patrimonio di biodiversità che consideriamo patrimonio indisponibile dell'umanità. Né si può dimenticare che i paesi del Sud del mondo attualmente detengono l'80 per cento della biodiversità del pianeta, ma solo l'1 per cento dei brevetti biotecnologici. Con questo non intendiamo sostenere che sarebbe necessario un riequilibrio in termini di brevettazione, ma piuttosto che decisioni tanto cruciali per gli equilibri dell'intero pianeta non possano essere guidate dai principi del massimo profitto e della privatizzazione del sapere e delle sue applicazioni.

L'argomento che viene più frequentemente usato per sostenere la necessità della protezione intellettuale delle scoperte scientifiche è quello dell'impossibilità, altrimenti, di reperire gli investimenti necessari allo sviluppo della ricerca. Noi siamo invece convinti che siano proprio i brevetti – e quindi l'impossibilità di riutilizzare liberamente scoperte che non possono essere ascritte a singoli, ma vanno piuttosto inserite nel quadro più generale del sapere e del controllo pubblico e collettivo – a costruire uno sbarramento decisivo per la ricerca orientata alla soluzione di problemi di carattere universale, quali la messa a punto di nuovi farmaci per combattere le malattie più diffuse a costi accettabili anche per i paesi più poveri. Credo che il caso del Sudafrica di 3 anni fa sia emblematico in questo senso: il regime della proprietà intellettuale – previsto dal Trattato TRIPS del WTO – escludeva la possibilità per un paese di produrre o acquistare a basso costo farmaci essenziali per la sopravvivenza di milioni di persone in tutto il mondo. Di fronte ad episodi di questo tipo non possiamo che ribadire la nostra appartenenza all'ampio schieramento di soggetti istituzionali e di movimento che chiedono e si battono per la definizione di un diritto di proprietà intellettuale collettivo, che deve essere riconosciuto alle comunità. Tanto più se si tratta della materia vivente, il sapere non può essere considerato frutto dell'ingegno di un individuo o iscritto nelle partite attive del patrimonio di un'impresa, ma è un fenomeno collettivo e la sua applicazione non può che essere quella volta al miglioramento delle condizioni di vita dell'umanità intera. Ed è precisa-

mente in questa direzione che va il Trattato di protezione delle risorse fitogenetiche di recente sottoscritto anche dal nostro paese in sede FAO, che prevede per la prima volta la tutela dei Paesi detentori della biodiversità genetica e il principio di un'equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione scientifica di tale patrimonio.

Come è noto, esistono ad oggi più di 10 mila brevetti biotecnologici, gran parte dei quali rappresentano una minaccia decisiva per le politiche di sicurezza alimentare. Ne sono testimoni le enormi pressioni esercitate sulla Commissione Europea affinché liberalizzi l'utilizzo di organismi geneticamente modificati nella produzione alimentare. La moratoria stabilita dall'Unione Europea nel 1998 sta per scadere e non ci sfugge l'accelerazione impressa a questo provvedimento al solo fine di proteggere i profitti delle industrie europee.

Il Governo ha adottato, tra le argomentazioni a favore del provvedimento, la necessità di tutelare le produzioni tipiche del nostro paese, ma noi siamo convinti che la strada del brevetto industriale non sia l'unica e sicuramente non sia la migliore, a meno di voler favorire la corsa al brevetto a scapito dell'interesse collettivo. Siamo altresì convinti che solo una diversa cultura del sapere e della ricerca, orientata alla soluzione di problemi collettivi e ispirata dalla superiorità dell'interesse pubblico possa condurci verso un utilizzo responsabile ed equo delle nuove tecnologie.

Spesso quando si tratta quest'argomento vengono sollevate questioni etiche in relazione alla brevettabilità del vivente. Si tratta di considerazioni che si possono anche condividere, ma vorremmo sottolineare che qui è in discussione una questione politica di prima grandezza. La partita che si sta giocando su questo provvedimento è di enorme portata, come dimostrano gli enormi sforzi compiuti dalle industrie biotecnologiche europee per giungere alla sua approvazione. Il mercato delle biotecnologie rappresenta oggi il settore in massima espansione nei paesi più avanzati e si basa sulla costante espropriazione delle risorse genetiche di intere popolazioni. Non mi soffermerò a lungo sui numerosi casi di brevettazione di specie vegetali esistenti e utilizzate da secoli dal sapere indigeno, ma vorrei sottolineare il nostro profondo dissenso rispetto alla pretesa equivalenza che la ricerca nel settore delle biotecnologie comporti sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita. Nel mercato delle biotecnologie tale equivalenza ha ricadute solo economiche e solo per i detentori dei brevetti, mentre comporta per il genere umano e per il pianeta un esproprio il cui valore è incalcolabile.

Anche per questo, non c'è consenso in Europa: lo dimostra il fatto che una minima parte dei 25 paesi membri ha recepito la direttiva in oggetto. In realtà la direttiva, e ancor più i criteri per il suo recepimento che oggi si vorrebbero varare, hanno l'obiettivo di garantire la concorrenzialità delle multinazionali europee con quelle statunitensi nella corsa alla privatizzazione del vivente, della salute, dell'alimentazione.

Coerentemente con questo obiettivo, il provvedimento che oggi si discute non tutela dalla brevettabilità nemmeno il corpo umano. Esso avalla tutte le forme possibili di privatizzazione e sfruttamento del vivente. Gli

stessi limiti e divieti sono aggirabili tramite la clausola che consente la brevettabilità anche di elementi del corpo umano in funzione e applicazione industriale.

Per queste ragioni, non solo siamo fermamente contrari al provvedimento ma alla stessa forma, non a caso prescelta, del decreto-legge in una materia di tale rilevanza sotto il profilo etico, politico e sociale; per questo esprimo, a nome del Misto-RC, il voto contrario.

Sen. SODANO Tommaso

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 3600/bis. Em. 1.25 (testo corretto), Calvi e altri	212	205	004	051	150	103	RESP.
2	NOM.	DDL n. 3600/bis. Em. 1.28, Calvi e altri	190	189	001	035	153	095	RESP.
3	NOM.	DDL n. 3600/bis. Em. 1.29, Calvi e altri	186	183	001	033	149	092	RESP.
4	NOM.	DDL n. 3600/bis. Prima parte em. 1.33, Calvi e altri	191	188	003	035	150	095	RESP.
5	NOM.	DDL n. 3600/bis. Prima parte em. 1.39, Fassone e altri	189	186	004	032	150	094	RESP.
6	NOM.	DDL n. 3600/bis. Em. 1.43, Calvi e altri	186	181	006	027	148	091	RESP.
7	NOM.	DDL n. 3600/bis. Em. 2.1, Dalla Chiesa e altri	187	183	003	027	153	092	RESP.
8	NOM.	DDL n. 3600/bis. Emm. 2.2 e 2.3, Maritati e altri; Calvi e altri	187	183	003	028	152	092	RESP.
9	NOM.	DDL n. 3600/bis. Articolo 2	182	179	003	155	021	090	APPR.
10	NOM.	DDL n. 3600/bis. Em. 4.1, Dalla Chiesa e altri	178	173	003	020	150	087	RESP.
11	NOM.	DDL n. 3600/bis. Emm. 4.6 (testo corretto) e 4.8, Calvi e altri; Dalla Chiesa e altri	182	175	004	023	148	088	RESP.
12	NOM.	DDL n. 3600/bis. Em. 5.1, Dalla Chiesa e altri	195	188	003	033	152	095	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 1

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ACCIARINI MARIA.C												F		C	F	C						
AGOLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	A	C	C	C	C
AMATO GIULIANO				F	F	F	F	F														
ANDREOTTI GIULIO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A						
ANGIUS GAVINO	F										F	F	F	C		C	C		F		F	F
ANTONIONE ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA			F	F	F	F	F	F	C	R		R										
BALBONI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	F	F			F		F	F	F	C	F	C	C					
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	F											F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F
BASSANINI FRANCO	F																					
BASSO MARCELLO	F						F															F
BASTIANONI STEFANO																						
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F	F				C	F	F	F						F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BONAVITA MASSIMO													F	C		C						
BONFIETTI DARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	R	F	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 2

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	A	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C		F			C	C	C
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BRUNALE GIOVANNI	F		F	F	F	F	F	F	C	F		F		C	F	C		F	F		F	
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
BUDIN MILOS	F	F	F	F	F			F						C								
CADDEO ROSSANO												R										
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
CALVI GUIDO	F	F	F	F				F	C	F	F		F	C	R	C	C	F	F	F	F	F
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
CAMBURSANO RENATO											R			F		R		R	F	F		
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	F																					
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI							F	F	C	F	R	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	C	C	F	C	C	M	M	M	M	M	F	C	C	C	C	C
CAVALLARO MARIO										F	F	F				R	C					
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
CHERCHI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	F	R	F					F		C	F	C	C				F	F
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	A	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
COLLINO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 3

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F	R		F	F	F	C				R	R		R	C	F	F	R	R	F
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI																						
CURTO EUPREPIO				C	C	C	C	C	F	C	C		C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	F	F	R	F	R	C	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C		F	C	F	F	C	C	C	C	C
D'AMICO NATALE	F																	C				
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F																	C				
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	A	C	C	C	C
DATO CINZIA	F	F	F	F	F	F	F	R				F		C	F	C	C	F	F	F	F	F
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
DELL'UTRI MARCELLO		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F						
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	F	F	C	F	A	A	F	F	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F																					
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F		C	C	C	C
DETTORI BRUNO		F	F	F	F	R	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	F										F		F							
DINI LAMBERTO																						
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F								F	F	F	F	C	F			R				
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	A	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 4

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
FABRIS MAURO			R		F	F	R	F														
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO		F	F	F	F					R	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	A	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C																				
FLAMMIA ANGELO	F			F	F	F	F					F										
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO																		F				
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F		F	F	F	F	F	F	C	F		F		C	F	C	C			F	F	R
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	R		F	F	F	R	R	F		F	R	F	R	C	F		C					
GASBARRI MARIO												F		C		C						
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO	R											R										
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	C	F	C						
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
GRECO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	F		C									F	C		C					
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	A	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		C	F	C	F	F				C	
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO													F	F	C	F	C		F	F	F	F

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 5

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	A	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	F
IOVENE ANTONIO				F			F	C		F	F	F	C	F	C	C						
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F		F	C				F	C		C	C	F	F	F	F	F
LONGHI ALEANDRO	F																					
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	R	F			F	F	R													
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MALABARBA LUIGI	F																					
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MANCINO NICOLA	F	F	F	F		F	F	F	C	R	R	F	F	C	R	C						
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA				F	F	F	F	F														
MANTICA ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MANZELLA ANDREA				F	F				F	F												F
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	R	F	F	R	R	F	R							C	F	F	F	F
MARANO SALVATORE	C	C	C	C										F	C	F	F	C	C	C	C	C
MARINI CESARE																						
MARINO LUIGI																						
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F		C			F	F	C	F	C	C	F	F		F	F
MARTONE FRANCESCO																						
MASCIONI GIUSEPPE	F			F					A	F	F						C		F	F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 6

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	A	F	F	F	A	A	A	A	C	A		A	A	C	F	C	C	F	F	R		
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE												R										
MONTALBANO ACCURSIO	F									R		F		C			C					
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F							
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F													F	C						
MORO FRANCESCO	C	C	C	A			C	C	F		C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F		F									C								
MUZIO ANGELO	F	F	F	F	F	F		F								C		F		F		F
NANIA DOMENICO						C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
NAPOLITANO GIORGIO											F				F	F						
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F		C	C	C	C
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
PAGLIARULO GIANFRANCO								F						C								
PALOMBO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	F	F										R	R	R	R		F	F	F	F	F
PASCARELLA GAETANO	R				F	F	R	F	C	F							C	F	F	F	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO		F		F								F		C		C	C			C		F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
PEDRINI EGIDIO ENRICO												R					R		R		R	

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 7

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO	C	C	C	C	C	A	C	C	F		C	C					F	C	C	C	C	C
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
PESSINA VITTORIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PETRINI PIERLUIGI													F	C	F	C						
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	F												F	F	C		C					
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA												R	R	C	F							
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	F
PIZZINATO ANTONIO													F	F	C	F	C	C	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
RIGHETTI FRANCO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
RIGONI ANDREA	F	F	F	R	R	F	F	F		F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F
RIPAMONTI NATALE	F																					
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	F					F							F	C	F							
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
SALERNO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F		C	C		C	C
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	C	C	C	C	C
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C								F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 8

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
SESTINI GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
SODANO TOMMASO	R		F														C					
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C		C
STANISCI ROSA											F						C					
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO							C			C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
THALER HELGA	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
TIRELLI FRANCESCO	F	C		F	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
TOGNI LIVIO	F											A		A								
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C		C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F			F	F	F			F				C	F	C						F
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C		C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
TURCI LANFRANCO	F			F																		
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	C													
VICINI ANTONIO																						
VILLONE MASSIMO	R						F	F	C		F				F		C					F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	F	F	F		C	F	F			C		C	C	F	F			F
VITALI WALTER	F	F		F	F	F		F		F	F	F	F	C	F	C	C		F			F

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 9

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VIZZINI CARLO	C	C																				
ZANCAN GIAMPAOLO	R												R	C	R	R	C		F		F	R
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F											F	C	R	C		R		R		
ZANOLETTI TOMASO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZAPPACOSTA LUCIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 9

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 24	
	23	24
ACCIARINI MARIA.C		C
AGOGLIATI ANTONIO	F	F
AGONI SERGIO	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	F	F
AMATO GIULIANO		
ANDREOTTI GIULIO		
ANGIUS GAVINO	C	
ANTONIONE ROBERTO	F	F
ARCHIUTTI GIACOMO	F	F
ASCIUTTI FRANCO	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	F
BAIO DOSSI EMANUELA		C
BALBONI ALBERTO	M	M
BALDINI MASSIMO	F	F
BARATELLA FABIO		C
BARELLI PAOLO	F	F
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C
BASSANINI FRANCO		
BASSO MARCELLO		C
BASTIANONI STEFANO	R	C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO		C
BATTAGLIA ANTONIO	F	F
BERGAMO UGO	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	F	F
BIANCONI LAURA	F	F
BOBBIO LUIGI	F	F
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	F
BONATESTA MICHELE	F	F
BONAVITA MASSIMO		
BONFIETTI DARIA	C	C
BONGIORNO GIUSEPPE	F	F

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 10

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 24	
	23	24
BOREA LEONZIO	F	F
BOSCETTO GABRIELE	F	F
BOSI FRANCESCO	F	F
BRIGNONE GUIDO	F	F
BRUNALE GIOVANNI	C	C
BUCCIERO ETTORE	F	F
BUDIN MILOS		C
CADDEO ROSSANO		
CALDEROLI ROBERTO	M	M
CALLEGARO LUCIANO	F	F
CALVI GUIDO	R	C
CAMBER GIULIO	F	F
CAMBURSANO RENATO		C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	F
CARELLA FRANCESCO		C
CARRARA VALERIO	F	F
CARUSO ANTONINO	F	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	C	
CASTELLI ROBERTO	F	F
CAVALLARO MARIO		C
CENTARO ROBERTO	F	F
CHERCHI PIETRO	F	F
CHINCARINI UMBERTO	F	F
CHIRILLI FRANCESCO	F	F
CHIUSOLI FRANCO	C	C
CICCANTI AMEDEO	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F
CIRAMI MELCHIORRE	F	F
COLLINO GIOVANNI	M	M
COMINCIOLI ROMANO	F	F
COMPAGNA LUIGI	F	F

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 11

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 24	
	23	24
CONSOLO GIUSEPPE	F	F
CONTESTABILE DOMENICO	F	F
CORRADO ANDREA	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F
COVIELLO ROMUALDO	C	
COZZOLINO CARMINE	F	F
CREMA GIOVANNI		C
CURTO EUPREPIO	F	F
CUTRUFO MAURO	M	M
D'ALI' ANTONIO	F	F
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	C	C
D'AMBROSIO ALFREDO	F	F
D'AMICO NATALE		C
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO		R
DANIELI PAOLO	F	F
DANZI CORRADO	F	F
DATO CINZIA	C	C
DE CORATO RICCARDO	F	F
DELL'UTRI MARCELLO		F
DELOGU MARIANO	F	F
DEL PENNINO ANTONIO	F	F
DEMASI VINCENZO	F	F
DE PAOLI ELIDIO	C	
DE PETRIS LOREDANA		C
DE RIGO WALTER	F	F
DETTORI BRUNO	C	C
DE ZULUETA CAYETANA		
DINI LAMBERTO		P
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.		
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F
EUFEMI MAURIZIO	F	F

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 12

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 24	
	23	24
FABBRI LUIGI	F	F
FABRIS MAURO		
FALCIER LUCIANO	F	F
FASOLINO GAETANO	F	F
FASSONE ELVIO	C	C
FAVARO GIAN PIETRO	F	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE		F
FLAMMIA ANGELO		
FLORINO MICHELE	F	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		
FORLANI ALESSANDRO	F	F
FORTE MICHELE	F	F
FRANCO PAOLO	F	F
FRANCO VITTORIA	C	C
GABURRO GIUSEPPE	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	C	C
GASBARRI MARIO		C
GENTILE ANTONIO	F	F
GIARETTA PAOLO		
GIOVANELLI FAUSTO		
GIRFATTI ANTONIO	F	F
GIULIANO PASQUALE	F	F
GRECO MARIO	F	F
GRILLO LUIGI	F	F
GRILLOTTI LAMBERTO	F	F
GRUOSSO VITO		
GUASTI VITTORIO	F	F
GUBERT RENZO		F
GUBETTI FURIO	F	F
GUERZONI LUCIANO	C	

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 13

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 24	
	23	24
GUZZANTI PAOLO	F	F
IANNUZZI RAFFAELE	F	F
IERVOLINO ANTONIO	F	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	F
IOVENE ANTONIO		C
IZZO COSIMO	F	F
KAPPLER DOMENICO	F	F
LA LOGGIA ENRICO	M	M
LAURO SALVATORE	M	M
LEGNINI GIOVANNI	C	C
LONGHI ALEANDRO		
MACONI LORIS GIUSEPPE		
MAFFIOLI GRAZIANO	F	F
MAGNALBO' LUCIANO	F	F
MALABARBA LUIGI		C
MALAN LUCIO	F	F
MANCINO NICOLA		C
MANFREDI LUIGI	F	F
MANIERI MARIA ROSARIA		
MANTICA ALFREDO	F	F
MANUNZA IGNAZIO	F	F
MANZELLA ANDREA		C
MANZIONE ROBERTO	C	C
MARANO SALVATORE	F	F
MARINI CESARE		C
MARINO LUIGI		C
MARITATI ALBERTO	C	C
MARTONE FRANCESCO		C
MASCIONI GIUSEPPE		A
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	F	F
MEDURI RENATO	F	F
MELELEO SALVATORE	F	F

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 14

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23		alla n° 24
	23	24	
MENARDI GIUSEPPE	F	F	
MICHELINI RENZO		C	
MINARDO RICCARDO	F	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	F	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE			
MONTALBANO ACCURSIO	C	C	
MONTI CESARINO	F	F	
MONTICONE ALBERTO			
MORANDO ANTONIO ENRICO			
MORO FRANCESCO	F	F	
MORRA CARMELO	F	F	
MORSELLI STEFANO	F	F	
MUGNAI FRANCO	F	F	
MULAS GIUSEPPE	F	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO		C	
MUZIO ANGELO	C	C	
NANIA DOMENICO	F	F	
NAPOLITANO GIORGIO			
NESSA PASQUALE	F	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	F	
NOVI EMIDDIO	F	F	
OGNIBENE LIBORIO	F	F	
PACE LODOVICO	F	F	
PAGLIARULO GIANFRANCO	C		
PALOMBO MARIO	F	F	
PAPANIA ANTONINO	C	C	
PASCARELLA GAETANO		C	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	F	
PASQUINI GIANCARLO	C	C	
PASTORE ANDREA	F	F	
PEDRAZZINI CELESTINO	F	F	
PEDRINI EGIDIO ENRICO			

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 15

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 24	
	23	24
PEDRIZZI RICCARDO	F	F
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	F
PELLICINI PIERO	F	F
PERA MARCELLO	P	
PERUZZOTTI LUIGI	F	F
PESSINA VITTORIO	M	M
PETRINI PIERLUIGI		C
PIANETTA ENRICO	F	F
PIATTI GIANCARLO		C
PICCIONI LORENZO	F	F
PILONI ORNELLA		
PIROVANO ETTORE	F	F
PIZZINATO ANTONIO		C
PONTONE FRANCESCO	F	F
PONZO EGIDIO LUIGI	F	F
RAGNO SALVATORE	F	F
RIGHETTI FRANCO		
RIGONI ANDREA	C	C
RIPAMONTI NATALE		C
RONCONI MAURIZIO	F	F
ROTONDO ANTONIO		C
RUVOLO GIUSEPPE	F	F
SALERNO ROBERTO	F	F
SALINI ROCCO		F
SALZANO FRANCESCO	F	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	F
SANZARELLO SEBASTIANO	F	F
SAPORITO LEARCO	F	F
SCARABOSIO ALDO	F	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	F
SCOTTI LUIGI	F	F
SEMERARO GIUSEPPE	F	F

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 16

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 24	
	23	24
SERVELLO FRANCESCO	F	F
SESTINI GRAZIA	F	F
SILIQVINI MARIA GRAZIA	F	F
SODANO CALOGERO	F	F
SODANO TOMMASO		C
SPECCHIA GIUSEPPE	F	F
STANISCI ROSA		
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F
SUDANO DOMENICO	F	F
TAROLLI IVO	F	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	F
THALER HELGA		
TIRELLI FRANCESCO	F	F
TOFANI ORESTE	F	F
TOGNI LIVIO		
TOMASSINI ANTONIO	F	F
TONINI GIORGIO		C
TRAVAGLIA SERGIO	F	F
TREDESE FLAVIO	F	F
TREMATERRA GINO	F	F
TUNIS GIANFRANCO	F	F
TURCI LANFRANCO	C	
ULIVI ROBERTO	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	F	F
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	F
VEGAS GIUSEPPE	F	F
VENTUCCI COSIMO	F	F
VERALDI DONATO TOMMASO		
VICINI ANTONIO		C
VILLONE MASSIMO		C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C
VITALI WALTER		C

Seduta N. 0959 del 14-02-2006 Pagina 17

Totale votazioni 24

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Asteruto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 24	
	23	24
VIZZINI CARLO		F
ZANCAN GIAMPAOLO	C	
ZANDA LUIGI ENRICO	C	C
ZANOLETTI TOMASO	M	M
ZAPPACOSTA LUCIO	M	M
ZICCONI GUIDO	F	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Balboni, Bosi, Collino, Cursi, Cutrufo, D'Alì, FIRRARELLO, Giuliano, Guzzanti, Lauro, Mantica, Pessina, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci, Zanoletti e Zappacosta.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Sambin Stanislao Alessandro, Morra Carmelo, Tredese Flavio, D'Ipollito Ida, Chirilli Francesco, Archiutti Giacomo, De Rigo Walter
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione ICI per gli immobili edificati su aree in diritto temporaneo di superficie (3792)
(presentato in data 10/02/2006)

Disegni di legge, ritiro

Il Senatore Franco Danieli, in data 14 febbraio 2006, ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: Danieli Franco ed altri. – «Misure a sostegno del mercato dell'arte contemporanea» (2798).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 9 febbraio 2006, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2006, n. 650 – lo schema di decreto ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo (n. 620).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 6 marzo 2006.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 10 febbraio 2006, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 – lo schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2006 (n. 621).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 6 marzo 2006.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 febbraio 2006, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 23, della legge 4 novembre 2005, n. 230 – lo schema di decreto legislativo recante: «Riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari» (n. 622).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 16 marzo 2006. La 1^a Commissione permanente potrà formulare osservazioni alla 7^a Commissione permanente entro il 6 marzo 2006. L'atto è altresì deferito, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente, che si pronuncerà entro il medesimo termine del 16 marzo 2006.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 8 febbraio 2006, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – lo schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2006 (n. 623).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 6 marzo 2006. La 5^a Commissione potrà formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 1° marzo 2006.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 2 febbraio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, relativa all'anno 2005 (*Doc. CXVI*, n. 5).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2^a e alla 8^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 febbraio 2006, ha inviato i documenti che espongono il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del Bilancio dello Stato, aggiornati al mese di settembre 2005 (Atto n. 810).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 8 febbraio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, la relazione sullo stato di attuazione, al 30 giugno 2005, degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (Atto n. 811).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 8 febbraio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia/Finmeccanica/Boeing per la produzione del velivolo B767, al 31 dicembre 2005 (*Doc. XXXIX*, n. 10).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 8 febbraio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2006-2008 (*Doc. CII*, n. 5).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 9 febbraio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sul programma dell'Istituto superiore di sanità e sui risultati dell'attività svolta nel 2004 (*Doc. XXIX*, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 9 febbraio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la relazione sullo stato di realizzazione del progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanità finalizzato a sviluppare tera-

pie oncologiche innovative su base molecolare, relativa all'anno 2004-2005 (*Doc. CCXIV*, n. 2).

Il predetto documento è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 10 febbraio 2006, ha inviato, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla regolamentazione della distribuzione farmaceutica (*Atto n. 812*).

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a e alla 12^a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Marche, con lettera in data 3 febbraio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2005 (*Doc. LII-bis*, n. 50).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del Consiglio regionale della Valle d'Aosta per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (n. 141).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BALBONI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

nel corso di un drammatico scontro a fuoco avvenuto all'alba di domenica 12 febbraio 2006 sulla statale Romea, in località Lido delle Nazioni (Ferrara), è stato ucciso il brigadiere dei carabinieri Cristiano Scantamburlo, in servizio al radiomobile della compagnia carabinieri di Comacchio;

che secondo la ricostruzione dei fatti fornita dagli organi di informazione, nel corso di un pattugliamento effettuato sul lungomare del Lido delle Nazioni, un'autovettura sospetta con a bordo quattro individui, risultata poi rubata, sarebbe stata fermata per un controllo;

che alla guida del veicolo sarebbe stato riconosciuto il latitante Antonio Dorio, pluripregiudicato, condannato nel 1992 a 26 anni di carcere per l'omicidio compiuto il 26 settembre 1991 ai danni di un'anziana bigliettaia ferroviaria, rapinata e massacrata con 40 coltellate alla stazione di Mezzolara di Budrio nel Bolognese;

che, dopo aver tentato una breve fuga, il Dorio sarebbe stato ammanettato e caricato su una gazzella dei carabinieri, dove, in circostanze da chiarire, avrebbe estratto un'arma da fuoco ferendo mortalmente il brigadiere Scantamburlo, prima di essere a sua volta raggiunto e ucciso da alcuni colpi d'arma da fuoco sparati dall'altro collega di pattuglia, l'appuntato Roberto Domini;

che nel maggio 2001, approfittando del regime di lavoro esterno che gli era stato riconosciuto, Dorio era già evaso dal carcere di Bologna facendo perdere le sue tracce;

che successivamente era stato assicurato alla giustizia, per essere poi trasferito nel carcere di Ferrara, dove avrebbe dovuto scontare la pena fino al 2016;

che tuttavia, ad inizio del corrente mese, gli era stato concesso un permesso premio per assistere la madre;

che dal 6 febbraio 2006, data di scadenza dei benefici di libertà, il Dorio non si era più presentato al carcere e pertanto era ricercato per evasione;

che gli inquirenti avrebbero già in mano elementi utili per attribuire al Dorio anche la rapina all'ufficio postale di Codigoro (Ferrara) avvenuta il 10 febbraio 2006;

che sull'assassino pesa addirittura il sospetto di un terzo delitto, in relazione alla morte di un pescatore di Goro (Ferrara), avvenuta con un colpo d'arma da fuoco la notte tra il 4 e il 5 febbraio 2006,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di accertare, per quanto di competenza, per quale ragione è stato concesso lo stato di libertà ad un pericoloso detenuto de-

finitivamente condannato per aver commesso un omicidio efferato, e che tra l'altro aveva già compiuto un tentativo riuscito di evasione dal carcere; se non si ritenga di disporre accertamenti per individuare eventuali responsabilità.

(4-10196)

MALABARBA. – *Ai Ministri della giustizia e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che nella trasmissione su Canale 5 del giornale satirico «Striscia la notizia», andata in onda venerdì 10/02/2006 alle ore 20.35, l'ex Presidente del Perugia calcio, sig. Gaucci, chiamava pubblicamente in causa, di fronte a circa 14 milioni di italiani che assistevano alla programmazione televisiva, il Presidente di Capitalia ed il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che, a suo dire, si sarebbero ripetutamente macchiati di innumerevoli e gravi reati ed il cui comportamento, sempre secondo le affermazioni del sig. Gaucci, avrebbe condizionato il risultato di numerose gare sportive della serie nazionale nonché le decisioni della giustizia sportiva su alcuni determinati fatti citati dall'intervistato,

si chiede di conoscere:

se sia stato aperto presso la Procura della Repubblica competente per territorio un procedimento per accertare o la veridicità dei fatti o l'eventuale calunnia e se si intenda procedere fino in fondo per far conoscere la verità a tutti gli italiani che hanno assistito all'intervista;

quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, si intendano promuovere da parte dei Ministri in indirizzo per esercitare il diritto-dovere di vigilanza sugli enti chiamati in causa.

(4-10197)

SOLIANI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il giorno 1° febbraio 2006, nella sede della Direzione generale dell'INPS, a Roma, l'amministrazione ha disposto, con atto unilaterale, la rimozione delle bacheche destinate alle rappresentanze partitiche, con l'implicito divieto di svolgere attività politica all'interno dell'Istituto;

pur trattandosi di iniziative che in nessun modo pregiudicano il corretto svolgimento dell'attività lavorativa, già in precedenza, il 31 gennaio scorso, l'amministrazione aveva negato la possibilità di allestire all'interno dell'Istituto un banchetto per la raccolta di firme per il referendum abrogativo della *devolution*;

insieme alle bacheche è stato asportato anche del materiale di informazione vario: giornali, manifesti e altro materiale informativo; gli articoli 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e 2 della Costituzione della Repubblica Italiana garantiscono la libertà di opinione ai lavoratori senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa riconoscendo, quindi, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nei luoghi dove prestano la loro opera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tali comportamenti rappresentino una limitazione del diritto dei lavoratori alla libera manifestazione del pensiero nell'ambito dei luoghi dove prestano la propria opera;

quali iniziative normative il Ministro intenda assumere per garantire un apposito spazio nei luoghi di lavoro che consenta l'esercizio del diritto dei lavoratori alla libera circolazione delle informazioni e alla libera manifestazione delle proprie opinioni politiche nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme.

(4-10198)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'inchiesta della magistratura su Fiorani e altri ex amministratori o ex dirigenti della Banca popolare italiana, già Banca Popolare di Lodi, ha riportato di attualità l'acquisizione, avvenuta nel 2000, della Banca popolare di Crema;

nei giorni scorsi si è costituito il «Comitato a tutela degli ex azionisti della Banca Popolare di Crema» in difesa degli interessi patrimoniali lesi dalle modalità con cui avvenne l'offerta di pubblico acquisto e scambio (Opa) da parte della Popolare di Lodi;

come si apprende dalla stampa, il suddetto Comitato lamenta che la Popolare di Lodi comunicò con notevole ritardo l'avvio dell'Opa, avendo nel frattempo rastrellato un numero di azioni tali da avere il controllo della Popolare di Crema e ciò avrebbe prodotto effetti distorsivi nella formazione del prezzo dei titoli azionari di quest'ultima;

come risulta nel libro «I furbetti del quartierino» (autori Michele Gambino ed Elio Lannutti, Editori Riuniti, 1a edizione novembre 2005), nel corso del 2000 oltre un terzo del capitale della Banca popolare di Crema fu «venduto sul mercato e rastrellato da investitori rimasti sconosciuti, nascosti dietro lo schermo di società off-shore» e, nel dicembre dello stesso anno 2000, la Popolare di Lodi lanciò un'Opa che consentì «agli autori del blitz di incassare plusvalenze elevate»;

dalla medesima pubblicazione si apprende di una relazione della Consob (divisioni Emittenti e ufficio Opa) datata 4 luglio 2002, spedita anche alla Banca d'Italia, in cui veniva delineato il «singolare metodo adottato da Giampiero Fiorani per conquistare le banche. Nel mirino della Consob la scalata alla Banca Popolare di Crema»;

la Consob si era mossa sulla base di quattro esposti. In particolare uno a firma della soc. Kralica Mira aveva denunciato come il mancato intervento da parte degli organi di vigilanza avesse favorito «la definitiva sparizione, a danno dei piccoli soci, di almeno 216 miliardi di lire, impedendo il recupero dei dividendi parcheggiati in Svizzera». L'esposto a firma del Libero Comitato Soci Bipielle, oltre a richiedere la verifica sull'esistenza o meno presso la Summa di Lugano di rapporti con «il rilascio delle garanzie mai deliberate dalle banche a firma Fiorani e a nome di Bipielle (Popolare Lodi) o di Bmi (Banca Mercantile Italiana) o di Fiorani

direttamente», chiedeva di conoscere «chi avesse intascato le plusvalenze sui titoli della Banca Popolare di Crema presso la Summa di Lugano»;

dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi nell'imminenza della presentazione del «Comitato tutela ex azionisti Popolare di Crema» confermano la circostanza di manovre sui titoli azioni della Popolare di Crema tramite la Summa di Lugano, in conseguenza delle quali si sarebbe generata una plusvalenza di circa 200 miliardi di lire, di cui si sarebbero perse le tracce,

si chiede di conoscere:

se, al di là delle indagini della magistratura, siano stati attivati o saranno attivati altri canali conoscitivi per appurare chi siano i beneficiari delle somme finite o transitate in Svizzera a titolo di plusvalenza o di dividendi relativamente alle operazioni sui titoli azionari della Popolare di Crema di cui in premessa e se ciò abbia comportato violazioni in materia fiscale e valutaria;

se le modalità dell'Opa di cui in premessa abbiano prodotto alterazioni sulla determinazione del prezzo dei titoli della Popolare di Crema e se vi siano stati danni ad ex azionisti della stessa banca;

se e quali misure furono adottate da Consob, Banca d'Italia e altre autorità competenti a seguito degli esposti di cui in premessa che evidenziavano le anomalie nella scalata alla Banca Popolare di Crema.

(4-10199)

